

Violenza e salute: il bambino al centro, pensieri ed esperienze di protezione



CISMAI

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL
MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali
e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del terzo settore.

Quaderno n. 18
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza

**Violenza e salute:
il bambino al centro,
pensieri ed esperienze di protezione**

a cura di

Alberto Calciolari e Maria Teresa Pedrocco Biancardi



CISMAI

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL
MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA



Assessorato alla Promozione delle politiche sociali
e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del terzo settore.

PROGETTO EDITORIALE: *SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA*

VIALE A. MORO, 21 - BOLOGNA TEL. 051/6397497 FAX 051/6397075

E-MAIL: infanzia@regione.emilia-romagna.it

<http://www.regione.emilia-romagna.it/infanzia>

COORDINAMENTO, REDAZIONE, VIDEOIMPAGINAZIONE E GRAFICA: Alessandro Finelli

I contributi del presente volume, raccolti da Alberto Calciolari e da Maria Teresa Pedrocco Biancardi, sono alcuni degli interventi tenuti il 23 novembre 2007 in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'abuso all'Infanzia, promossa dal WWSF (Women's World Summit Foundation) e dal Cismai Emilia-Romagna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Stampato presso la Stamperia della Regione Emilia-Romagna nel luglio 2008



Osservatorio Infanzia e Adolescenza
Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

Indice

Introduzione Annamaria Dapporto	pag. 9
<i>Le politiche regionali in materia di tutela dei bambini e dei ragazzi</i> Alberto Calciolari	pag. 11
<i>La violenza all'infanzia: conseguenze a breve e lungo termine</i> Roberta Luberti	pag. 21
<i>La Dichiarazione di Consenso: le linee guida come strumento di prevenzione dell'abuso all'infanzia</i> Gloria Soavi	pag. 27
<i>L'incrocio delicato tra aspetti giudiziari e difesa del benessere del bambino</i> Andrea Pinna	pag. 32
<i>I possibili "buchi" nella rete di protezione dei bambini in difficoltà</i> Maria Teresa Pedrocco Biancardi	pag. 41
<i>Allegato 1 - Legislazione italiana e atti regionali di indirizzo</i>	
Legge 27 Maggio 1991 n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989	pag. 51
Legge 15 febbraio 1996 n. 66 Norme contro la violenza sessuale	pag. 67

Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"	pag. 71
Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"	pag. 77
Deliberazione di Consiglio regionale n. 1294/99 Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori. (Proposta della Giunta regionale in data 26 ottobre 1999, n. 1913)	pag. 85
<i>Allegato 2 - Documenti del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'Infanzia (CISMAI)</i>	pag. 99
La Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia (2001)	
Requisiti minimi dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia	
Requisiti di "qualità" dei centri residenziali che accolgono minori vittime di maltrattamento e abuso	
Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri	
Linee di indirizzo per una politica di contrasto all'abuso all'infanzia: lettera aperta al governo e alle forze politiche	
<i>Allegato 3</i>	pag. 129
Programma del seminario <i>Violenza e salute: il bambino al centro, pensieri ed esperienze di protezione</i>	

Introduzione

Con il convegno "Violenza e salute: il bambino al centro. Pensieri ed esperienze di protezione", tenutosi il 23 novembre 2007, è stato compiuto un importante passo in avanti sulla riflessione in merito alle politiche ed alle prassi operative a tutela dei bambini e dei ragazzi vittime di violenze.

L'iniziativa, frutto di un progetto congiunto della Regione Emilia-Romagna e del Cismai, ha infatti posto l'attenzione su alcuni temi di grande attualità, ma che costituiscono anche il duro banco di prova su cui costantemente si devono misurare gli operatori che svolgono gli impegnativi compiti propri delle *professioni di aiuto*.

Il seminario ha costituito anche una prima ed importante occasione di collaborazione tra la Regione e una associazione tra le più importanti a livello nazionale e territoriale attive sul tema della difesa dei diritti dei *cittadini in crescita*; associazione che da anni raccoglie, rappresenta, coordina e sostiene con grande professionalità, operatori e servizi sociali e sanitari impegnati nella tutela di bambini e ragazzi; è questo un esempio di sinergia, che attesta anche una volontà di promuovere e ricercare la condivisione di obiettivi e strategie.

Il presente volume, che raccoglie un'antologica delle relazioni proposte a quel seminario, intende così offrire agli operatori dei servizi territoriali un valido strumento di lavoro; operatori che costituiscono la spina dorsale del sistema di protezione dei servizi territoriali e che questo Assessorato ritiene indispensabile sostenere nel loro importante e delicato lavoro. Proprio per questo, alle relazioni fa seguito una ricca appendice di norme statali e regionali e di documenti approvati dal Cismai, di fondamentale supporto pratico.

Ma mi preme anche ricordare che questo libro esce in un momento di particolare fermento per le politiche sociali e, nello specifico, anche per le politiche di promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi: è da poco entrata in vigore la nuova direttiva in materia di affidamento familiare ed accoglienza in comunità, che verrà sostenuta anche grazie a specifiche risorse regionali mirate a favore dei distretti; è appena stato approvato il nuovo Piano sociale e sanitario che, nella parte terza, disegna importanti prospettive di lavoro sui temi delle politiche a tutela della genitorialità e dell'età evolutiva; l'Assemblea legislativa regionale, ancora, si appresta a licenziare la nuova legge sulle giovani generazioni, la prima in questa regione che disciplina, in modo organico, la tematica minorile. Queste ed altre iniziative in corso attestano l'apertura di una nuova stagione di impegni su un versante che sta decisamente a cuore a questa Amministrazione.

Auguriamoci allora buon lavoro!

Annamaria Dapporto

Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.

Le politiche regionali in materia di tutela dei bambini e dei ragazzi¹

Alberto Calciolari, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - Regione Emilia-Romagna

Il presente contributo intende illustrare il quadro delle politiche promosse negli ultimi anni dalla Regione Emilia-Romagna in materia di tutela dei bambini e dei ragazzi dalle forme di violenza, tuttavia con alcuni limiti oggettivi relativi alle prospettive future, dovuti principalmente a due ordini di ragioni:

- innanzitutto il quadro delle politiche di programmazione in materia sociale e socio-sanitaria all'atto della predisposizione del presente contributo è particolarmente fluido, per la riflessione in atto circa i modelli di governance regionale contenuti nel Piano sociale e sanitario²;
- inoltre la Regione si appresta ad adottare nuovi strumenti normativi e di programmazione, che incideranno sulle tematiche inerenti la tutela dei minorenni; il quadro potrebbe infatti arricchirsi con l'approvazione del PDLR n. 2702 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

Detto ciò, è opportuno partire preliminarmente dalla presentazione del quadro di riferimento sul fenomeno della violenza sessuale agita su minorenni, come appare dai dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale infanzia e adolescenza.

Va precisato che i dati disponibili presentano un punto di debolezza ed uno di forza: da un lato, infatti, non consentono una reale e piena visione del fenomeno per l'incidenza di casi che restano nel sommerso; tuttavia i dati sono forniti direttamente dai servizi sociali, che costituiscono verosimilmente la fonte attualmente più attendibile. A ciò si aggiunga che nel periodo di riferimento 2004 - 2005 il numero di servizi sociali territoriali che non ha assolto al debito informativo nei confronti dell'osservatorio regionale è molto limitato e comunque molto ridimensionato rispetto agli anni precedenti.³

I dati riportati nella tabella a seguire riguardano minorenni che sono stati presi in carico dai servizi e per i quali è stato aperto un fascicolo per presunta violenza, sulla base almeno di una prima valutazione di attendibilità. Non sono quindi incluse quelle segnalazioni di presunta violenza che non hanno comportato una presa in carico da parte del servizio; sono invece compresi quei casi che, pur assunti in carico dal servizio, sono stati archiviati dall'autorità giudiziaria o per i quali è stata stabilita la non sussistenza del reato.

Nel 2004 il maggior numero di nuovi casi di minorenni in carico per violenza ha gravato sulla provincia di Bologna, con 29 casi, pari al 22,8% del totale, ben distanziati dalle altre realtà territoriali, quasi tutte contenute tra i 16 e gli 11 casi (Parma e Forlì-Cesena: 16 casi; Ravenna: 15; Modena 14; Rimini 13; Ferrara 12; Reggio Emilia 11).

Nel 2005, invece, il maggior numero di nuovi casi di minori vittime di violenza sessuale

¹ Devo il mio più sentito ringraziamento alle Dott.sse Deborah Forghieri e Simona Massaro (Osservatorio regionale infanzia e adolescenza), che con competenza hanno contribuito a questo elaborato con le indicazioni e le valutazioni statistiche contenute nella parte iniziale.

² Il piano sociale e sanitario regionale è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 22 maggio 2008, n. 175.

³ Per una lettura storica del fenomeno si rinvia a *Crescere in Emilia-Romagna. Primo rapporto sui servizi e sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, a c. di L. Campioni, A. Finelli, M.T. Tagliaventi, Azzano San Paolo, Junior, 2005, pp. 250 ss. Attualmente è in fase di predisposizione la seconda edizione aggiornata del *Rapporto regionale*.

spetta a Forlì-Cesena (26 casi, pari al 19% su base regionale) e, a seguire, a Parma (24 casi, pari al 17,5%), con un incremento dal 2004 rispettivamente di dieci e di otto unità. Al di là delle variazioni annuali, che potrebbero essere anche riconducibili a operazioni di sistemazione delle banche dati dei servizi attuate in momenti successivi alla presa in carico del minorenne, la situazione complessiva nell'arco temporale preso in esame è sostanzialmente stabile e il numero dei minorenni vittime non supera le 140 unità annue, mentre variazioni più evidenti sono rilevabili a livello delle singole aree provinciali.

Utenti nuovi presi in carico dai servizi sociali per violenze sessuali. Anni 2003-2005

Provincia	2003		2004		2005	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Piacenza	0	0,0	1	0,8	3	2,2
Parma	17	13,3	16	12,6	24	17,5
Reggio Emilia	12	9,4	11	8,7	19	13,9
Modena	21	16,4	14	11,0	12	8,8
Bologna	27	21,1	29	22,8	19	13,9
Ferrara	8	6,3	12	9,4	10	7,3
Ravenna	21	16,4	15	11,8	14	10,2
Forlì-Cesena	12	9,4	16	12,6	26	19,0
Rimini	10	7,8	13	10,2	10	7,3
Regione Emilia-Romagna	128	100,0	127	100,0	137	100,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

L'incidenza delle vittime di violenza sessuale (tavola seguente) nel triennio esaminato è stabilmente attestata tra i 2,2 e i 2,1 minorenni su diecimila residenti; anche in questo caso, sensibili oscillazioni si verificano da un anno all'altro sulle singole aree provinciali.

Nuovi casi in carico ai servizi sociali per violenza sessuale per residenti minorenni (rapporto 1 / 10.000). Anni 2003-2005

Provincia	2003	2004	2005
Piacenza	0,0	0,3	0,8
Parma	2,9	2,8	4,0
Reggio Emilia	1,5	1,4	2,3
Modena	2,0	1,4	1,1
Bologna	2,1	2,3	1,4
Ferrara	1,9	3,0	2,4
Ravenna	4,2	3,1	2,7
Forlì-Cesena	2,2	3,0	4,6
Rimini	2,2	2,9	2,2
Regione Emilia-Romagna	2,1	2,2	2,2

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

Il dato evidenziato dalle due tavole precedenti consente di misurare il carico di lavoro dei servizi impegnati nella prima presa in carico di bambini e ragazzi vittime di violenza (servizi di pronta accoglienza e per le emergenze ecc.); può altresì orientare una valutazione, anche se con la dovuta cautela, sull'incisività della rete dei servizi nel far emergere ed intercettare i segnali di disagio delle vittime per poi prenderli in carico. Resta fermo che, laddove il dato è costantemente sottodimensionato, occorre condurre una più attenta valutazione sulle cause. Sarebbe comunque errato leggere questo dato come sintomatico di una carenza di sforzi volti al rafforzamento della rete interistituzionale di prevenzione e presa in carico di bambini e ragazzi vittime di violenza; infatti la program-

mazione, nell'ambito della tutela dei minori, di iniziative, piani e progettualità formative, informative ed organizzative manifesta i propri esiti nel medio-lungo periodo.

Nella tavola seguente viene riportato, per gli anni 2003-2005, il numero complessivo dei bambini e ragazzi in carico ai servizi per violenza sessuale (formato dalla somma dei minorenni in carico dagli anni precedenti e dei nuovi casi). Il dato consente di misurare l'onere complessivo della presa in carico dei ragazzi vittime di violenza sessuale che grava sui servizi dei diversi ambiti territoriali.

Sulla base dei dati in possesso, il numero complessivo regionale è andato via via aumentando: nel 2004 del 16,7% rispetto all'anno precedente, nel 2005 del 21,8% (anche in questo caso tuttavia i dati del 2003 e del 2005 vanno letti con cautela e possono essere sottostimati. Dalla tavola emerge come Modena sia costantemente al primo posto per numero assoluto di minorenni in carico per violenze sessuali; negli ultimi cinque anni, infatti, i servizi di Modena hanno avuto in carico una quota costantemente superiore al 20% del numero complessivo regionale di bambini e ragazzi vittime.

Minorenni in carico ai servizi sociali per violenza sessuale. Anni 2003-2005

Provincia	casi totali in carico nel 2003		casi totali in carico nel 2004		casi totali in carico nel 2005	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Piacenza	6	1,5	10	2,2	8	1,4
Parma	47	12,1	47	10,3	88	15,9
Reggio Emilia	30	7,7	39	8,6	51	9,2
Modena	89	22,8	97	21,3	121	21,8
Bologna	59	15,1	75	16,5	78	14,1
Ferrara	34	8,7	42	9,2	50	9,0
Ravenna	42	10,8	52	11,4	53	9,6
Forlì-Cesena	39	10,0	52	11,4	66	11,9
Rimini	44	11,3	41	9,0	39	7,0
Regione Emilia-Romagna	390	100,0	455	100,0	554	100,0

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

Nella tavola seguente vengono presentati i dati relativi all'incidenza dei minorenni in carico ai servizi rapportati su 10.000 bambini o ragazzi residenti. Anche in questo caso è evidente l'andamento fluttuante di diverse realtà territoriali. L'aumento della presa in carico è rispecchiato in modo sostanziale da pressoché tutte le provincie.

Casi di violenza sessuale in carico nell'anno ai servizi sociali per residenti minorenni (rapporto 1/10.000). Anni 2003-2005

Provincia	2003	2004	2005
Piacenza	1,6	2,6	2,0
Parma	8,0	8,0	14,6
Reggio Emilia	3,8	4,9	6,1
Modena	8,5	9,3	11,4
Bologna	4,5	5,7	5,8
Ferrara	8,1	10,2	11,8
Ravenna	8,5	10,4	10,3
Forlì-Cesena	7,1	9,5	11,8
Rimini	9,6	9,1	8,4
Regione Emilia-Romagna	6,5	7,6	8,9

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

Tale andamento risente sicuramente di due fattori: innanzitutto della durata del percorso di presa in carico del minorenni vittima di violenza sessuale, che comporta tempi di riparazione di media o lunga durata (e comunque di diversi anni); in secondo luogo l'assommarsi di nuovi casi di anno in anno non viene compensato dalle dimissioni. Come evidenziato dalle tavole seguenti, a fronte di 50 minorenni dimessi nel 2004, i nuovi casi sono stati 127 (vedi sopra), mentre nel 2005, a fronte di 81 dimessi, sono stati assunti in carico 137 minorenni.

Casi di violenza sessuale in carico al 31/12

anno	2003	2004	2005
Regione Emilia-Romagna	340	405	473
<i>variazione annuale %</i>	-	19,1	16,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

Casi di violenza sessuale dimessi nell'anno

anno	2003	2004	2005
Regione Emilia-Romagna	50	50	81
<i>variazione annuale %</i>	-	0,0	62,0
<i>% dimessi sui casi in carico nell'anno</i>	12,8	11,0	14,6

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

Casi di violenza sessuale in carico nell'anno (dimessi + in carico al 31/12)

anno	2003	2004	2005
Regione Emilia-Romagna	390	455	554
<i>variazione annuale %</i>	-	16,7	21,8

Fonte: Regione Emilia-Romagna – Osservatorio regionale infanzia e adolescenza

A fronte della situazione che si manifesta nelle forme sopra descritte, analizzeremo ora gli strumenti di programmazione che la Regione ha posto in campo in questi anni. Sostanzialmente due sono state le tappe fondamentali che nel passato recente hanno scandito le politiche a tutela dei bambini e ragazzi vittime di violenza a livello nazionale.

La prima tappa risale alla seconda metà degli anni 90, quando vengono approvate due importanti leggi, la l. 66/96 "Norme contro la violenza sessuale" e la l. 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". Le due leggi, che tra l'altro introducono importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, sono contestualmente il frutto di una stagione di profonda riflessione sui temi dei diritti dei minori ma, a loro volta, altresì contribuiscono alla crescita nei servizi e nella società di una nuova cultura della tutela dei bambini e dei ragazzi, con ricadute anche sul territorio regionale.

Proprio a quegli anni risalgono infatti due importanti interventi della Regione:

- l'organizzazione, in collaborazione con l'Istituzione provinciale "G. Minguzzi" di Bologna, di un importante seminario regionale (febbraio – maggio 1999), al quale poi

farà seguito, sul territorio, una diffusa sequenza di iniziative formative;

- l'approvazione da parte del Consiglio regionale, con deliberazione 24 novembre 1999, n. 1294, delle "Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori", che tuttora costituiscono la base normativa regionale di riferimento per le procedure di tutela.

La seconda tappa ha origine dagli esiti della l. 269/98. Infatti, se il legislatore, nell'adozione della legge 66/96 si era limitato ad agire prevalentemente con strumenti di natura penale,⁴ con l'introduzione della seconda legge, invece, prevede importanti misure amministrative per la prevenzione della violenza sui minori e la presa in carico delle vittime. L'art. 17, infatti, istituisce un apposito fondo da destinare a "specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime" e al "recupero" di quanti vengano "riconosciuti responsabili". Tuttavia il trasferimento del fondo alle Regioni e la definizione da parte del governo, di criteri di utilizzo avverrà solo nel 2002, con l'approvazione del DM 89/02.

Ma per comprendere il **contesto** nel quale la Regione si appresta ad attivare in quegli anni una programmazione specificamente mirata sul versante della tutela, è importante ricordare come proprio dal 2002/2003 viene attivato un processo di promozione del sistema dei servizi socio-sanitari dedicati alla tutela dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie; tutto ciò con strumenti e secondo principi guida ben definiti.

Gli **strumenti** riguardano sostanzialmente:

- la *rivisitazione della normativa regionale* inerente l'ambito della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;⁵
- la *promozione di un sistema organizzativo efficace*, basato su solide reti interistituzionali locali, che possa, in prospettiva, curare in modo ottimale la programmazione delle iniziative di qualificazione dei servizi e ricercare le condizioni per una qualificata ed efficiente presa in carico dei bambini e degli adolescenti in situazioni critiche;
- l'introduzione di *figure professionali*, capaci di presidiare, con nuove e specifiche competenze, i nodi cruciali delle reti e collaborare con le altre professionalità, sostenendone e potenziandone l'operatività.

I **principi ispiratori** che orientano l'azione della Regione riguardano invece:

- *l'integrazione delle programmazioni*, in particolare di quelle relative alla promozione dell'agio (e, come tali, afferenti all'ambito della prevenzione) con quelle relative alla cura e alla riparazione del disagio; la consapevolezza del ruolo basilare che ricopre la prevenzione nell'azione di tutela dei bambini e degli adolescenti, ha infatti portato a valutare l'importanza del dialogo e dell'interazione tra il sistema delle iniziative e delle progettualità inerenti la tutela, l'accoglienza e l'adozione, ed il sistema delle progettualità riconducibili più propriamente all'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia (attività ricreative, socio-educative ecc.) ben radicate nei Piani di Zona;
- *l'attenzione alla centralità del bambino e del ragazzo*, da realizzare mediante lo

⁴ Ha tuttavia supplito a ciò la l. 285/97, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che, tra le altre cose, ha promosso "interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori" (art. 4, lettera h). Complessivamente nel primo triennio di applicazione della legge (1997-1999) in Emilia-Romagna sono stati attivati sei progetti riconducibili alla fattispecie dell'art. 4, lettera h); altrettanti nel secondo triennio (2000-2002).

⁵ Si ricordano: la Deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2002, n. 331 "Approvazione del Progetto regionale adozione e dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di adozione nazionale ed internazionale"; la Deliberazione della giunta regionale 19 luglio 2004, n. 1425 "Protocollo regionale di intesa in materia di infanzia e adolescenza, Enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della l. 476/98"; da ultimo, la Deliberazione della giunta regionale 11 giugno 2007, n. 846 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi".

sviluppo di una cultura della tutela e del rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza, che permei la società, in generale, ed in particolare i servizi più vicini ai piccoli utenti (ossia quelli socio-sanitari, educativi, scolastici ecc.); ciò comporta una forte qualificazione delle professionalità interessate, ma anche un approccio integrato che dall'azione di tutela non disgiunga un sensibile sostegno o un attento intervento nei confronti del contesto della famiglia;

- l'omogeneizzazione delle *prestazioni erogate* dai servizi socio-sanitari, per cui su tutto il territorio regionale lo standard assicurato deve essere lo stesso, indipendentemente dalla modulazione organizzativa locale e dai soggetti gestori dei servizi medesimi;

- l'*integrazione della risposta* innanzitutto dei servizi sociali con quelli sanitari, ma anche di questi con quelli scolastici, ricreativi, socio-educativi, della giustizia e della sicurezza ed, ancora, del privato sociale (soggetti gestori di comunità di accoglienza, associazioni di famiglie affidatarie, organismi di volontariato...);

- l'*attenzione nei confronti degli operatori*, perché possano operare in un contesto che assicuri loro adeguati strumenti di formazione e qualificazione, ma anche modelli organizzativi adeguati ai bisogni di tutela professionale;

- la *concertazione con i servizi del territorio*, perché essi siano compartecipi della definizione del sistema di norme che li riguarda e perché queste possano interpretare e portare una risposta efficace ai loro bisogni.

In questo quadro di riferimento, dunque, la Regione Emilia-Romagna si appresta ad approvare nel 2002 il proprio primo programma di iniziative sulla tutela dei minori con il finanziamento trasferito ex l. 269/98.

Due sono i filoni nei quali si struttura l'attività regionale in questa fase: la **formazione** delle professionalità e la **programmazione territoriale** in senso stretto.

Per quanto attiene il **primo filone**, l'azione riguarda:

- il finanziamento di piani formativi per operatori socio-sanitari per il 2003, con trasferimento di risorse specifiche a diversi servizi territoriali della regione;⁶

- la formazione di operatori con funzione di esperto giuridico in diritto minorile.⁷

Perché formare degli esperti in diritto minorile? Innanzitutto per offrire una risposta ai servizi socio-sanitari rispetto alla forte accelerazione della produzione normativa degli ultimi anni (dal diritto di famiglia ai rapporti tra amministrazione e giurisdizione, dalle convenzioni internazionali alle leggi speciali in materia di adozioni, affido, contrasto alle forme di violenza, separazione e minori contesi, devianza e processo penale minorile, immigrazione, privacy) che richiede competenze sempre più specialistiche agli operatori (assistenti sociali, psicologi, medici, educatori, insegnanti ecc.). Questa urgenza è particolarmente stringente anche perché con l'introduzione della normativa sul "giusto processo", e della conseguente maggior formalizzazione dei rapporti tra magistratura e servizi, si rende necessaria, da parte di questi ultimi, una più matura consapevolezza del proprio ruolo anche nelle competenze in materia giuridica.

Gli obiettivi dell'esperto giuridico sono allora:

⁶ Con deliberazione della Giunta regionale n. 1929/02 vengono destinate, una tantum, risorse per la formazione a: AUSL di Piacenza e di Reggio Emilia, Provincia di Parma, Comune di Forlì, Consorzio servizi sociali di Ravenna.

⁷ D.G.R. 2659/03.

- assicurare un efficace affiancamento agli operatori dei servizi secondo la modalità della condivisione delle problematiche lavorative;
- potenziare l'efficacia e la tempestività degli interventi degli operatori nelle situazioni di emergenza, anche promuovendo un pieno utilizzo delle opportunità offerte dai diversi riferimenti normativi;
- sostenere gli altri operatori socio-sanitari nei rapporti interistituzionali (ad es. con la magistratura e le forze dell'ordine) ed assicurare la correttezza del loro operato sotto il profilo normativo, anche di fronte a terzi (ad es. avvocati di parte, mass-media ecc.);
- contribuire alla diffusione della cultura della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in armonia con quanto affermato dalla normativa nazionale ed internazionale (Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo ecc.).

Agli esperti giuridici faranno poi seguito, nei successivi anni, esperienze di promozione di altre tipologie di operatori, quali la figura di sistema⁸ e l'alta formazione degli assistenti sociali quadro.⁹

Per quanto riguarda il **secondo filone** di interventi, ossia la **programmazione territoriale**,¹⁰ che a partire dal 2002¹¹ ha visto l'attivazione di programmi provinciali in materia di tutela accanto alla preesistente programmazione zonale, è stato attivato un sistema, tuttora in essere, basato su queste fasi:

- a) assegnazione al territorio di risorse contestualmente a degli obiettivi e ad un iter procedurale che prevede il coinvolgimento di uno specifico coordinamento tecnico;
- b) approvazione e gestione di programmi di intervento;
- c) attuazione di un sistema di reportistica reciproco tra Servizi territoriali / Province e Regione.

a) Con l'assegnazione delle risorse alle Province, la Regione affida obiettivi contenuti nelle proprie linee di indirizzo programmatico. Nel 2002 e nel 2003, sulla scorta delle indicazioni previste nel D.M. 89/02 (che ha regolamentato l'utilizzo delle risorse trasferite alle Regioni per effetto dell'art. 17 della L. 269/98), le linee di indirizzo programmatico prevedono la promozione di azioni di prevenzione ed informazione; di formazione; di presa in carico (come la realizzazione di équipes specializzate; l'individuazione di comunità specializzate capaci di accogliere tra gli ospiti anche minori oggetto di violenza; la predisposizione di strutture per audizioni protette ecc.). Nel 2004, anche a seguito del monitoraggio condotto sui progetti in corso, le linee regionali invece adottano diverse categorie, promuovendo progetti miranti a soddisfare "obiettivi inerenti le risorse di sistema" (tra cui la realizzazione di servizi multiprofessionali; l'adozione di linee guida e di protocolli operativi; l'individuazione di forme di raccordo con i mass-media ecc.) ed "obiettivi inerenti le risorse umane (tra cui la formazione degli operatori, la sensibilizzazione ecc.).

⁸ D.C.R. 615/04, Allegato, n. 3.3.2. Si rimanda, per ulteriori informazioni, a *Il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'area infanzia e adolescenza in Emilia-Romagna* (Servizio politiche familiari, infanzia, adolescenza, quaderno n. 15), Regione Emilia-Romagna, dicembre 2007.

⁹ D.G.R. 1325/07. Si rimanda, per ulteriori informazioni, al sito www.regione.emilia-romagna.it/infanzia.

¹⁰ In questo contributo si fa riferimento in modo specifico alla programmazione provinciale, che è stata avviata proprio con i finanziamenti della l. 269/98; tuttavia, come è ovvio, anche la programmazione zonale ha contribuito e contribuisce in modo decisivo al sostegno di progetti riferiti all'area della tutela: per tale programmazione si rinvia, tra gli altri, a *Il monitoraggio e la valutazione degli interventi della legge 285/97 in Emilia-Romagna. Rapporto conclusivo del secondo triennio*, a c. di M.T. Paladino (Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza, quaderno n. 10), Regione Emilia-Romagna, febbraio 2006; *Il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'area infanzia e adolescenza in Emilia-Romagna* (Servizio politiche familiari, infanzia, adolescenza, quaderno n. 15), Regione Emilia-Romagna, dicembre 2007.

¹¹ D.G.R. 2608/02.

b) La Provincia approva il proprio programma sulla tutela, accanto a quello sulla promozione dell'accoglienza extrafamiliare e dell'adozione.

Nella costruzione di tale strumento operativo, vengono osservati alcuni criteri ed obiettivi funzionali alla **natura del programma**, che determinano i limiti entro i quali esso opera; essi sono:

- la promozione della qualificazione del sistema dei servizi di tutela, non il supporto in modo diretto ai singoli percorsi di presa in carico, compito questo che appartiene ad altri livelli di programmazione;
- il raccordo con i piani di zona: l'integrazione e la permeabilità tra i diversi livelli di programmazione sono fortemente raccomandate, in un'ottica di reciproca funzionalità e di reciproco "riconoscimento" tra i piani di programmazione, per favorire ricadute positive; così pure, i servizi territoriali sono parte attiva nella realizzazione delle azioni;
- l'armonizzazione dell'offerta finalizzata al superamento degli squilibri territoriali e a favorire l'economia di sistema;
- la diffusione di buone prassi anche mediante la promozione ed il confronto tra diverse zone.

Il programma viene redatto con la collaborazione dei **coordinamenti tecnici provinciali**; essi sono formati da referenti ed esperti che rappresentano i servizi sociali territoriali, i servizi sanitari, i servizi scolastici ed educativi, le amministrazioni afferenti all'area della sicurezza e della giustizia ed il privato sociale; costituiscono altresì il frutto di una razionalizzazione che ha progressivamente portato all'aggregazione dei tavoli tematici *preesistenti* in ciascuna provincia (tavolo affidamento, tavolo adozione, tavolo ex l. 285/97...) e costituiscono lo snodo principale del confronto interistituzionale e della riflessione su base tecnica a supporto della programmazione provinciale.

La costituzione presso la Provincia di tali coordinamenti interistituzionali, composti cioè da esperti e referenti dei vari Enti interessati alla tematica minorile, ha rappresentato un scelta non sempre agevole da realizzarsi, tuttavia premiante: due sono i punti di forza che emergono dai *report* di monitoraggio trasmessi alla Regione dai territori:

- innanzitutto il coordinamento si rivela come uno "spazio neutro trasversale non gerarchico, un luogo di cultura",¹² un luogo *super partes* ed *equi-prossimo*, per così dire, alla sensibilità e alla operatività dei vari soggetti; ciò può rendere reale ed effettiva la partecipazione e la sintesi di tutte le istanze e di tutte le voci; in altri termini, il coordinamento costituisce luogo privilegiato e principale dell'elaborazione culturale e della riflessione inerente le problematiche sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;¹³
- inoltre il coordinamento, per le sue caratteristiche, è l'ambito ottimale dove possono essere raccordate e poste a confronto con i servizi sociali e sanitari territoriali, quelle amministrazioni che hanno un'organizzazione di tipo provinciale, e che, specie nei percorsi di tutela dei minori, hanno un ruolo fondamentale: si pensi, in particolare, agli Uffici scolastici provinciali, ai carabinieri e alle questure (uffici minori, uffici "arcobaleno" ecc.); si pensi, ancora, all'opportunità di raccordo con le magistrature, sia minorile che ordinaria (pur sempre nel rispetto della loro specificità e terzietà); in particolare proprio alla procura e al tribunale ordinario, nei procedimenti giudiziari relativi ai reati

¹² Definizione desunta dall'ultimo monitoraggio della Provincia di Parma.

¹³ Ciò è quanto emerge, tra gli altri, dagli ultimi *report di monitoraggio* prodotti da Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna.

di violenza in danno di minori, spetta l'applicazione di misure e procedure che interagiscono profondamente con il vissuto dei bambini e con l'attività dei servizi sociali (si pensi, ad es., agli artt. 609-decies c.p., 398 c.p.c., 498 c.p.c.).

c) Viene attivato un sistema di reportistica reciproca tra Province / servizi sociali e sanitari territoriali e Regione: secondo scadenze predefinite i primi trasmettono i risultati delle proprie azioni di monitoraggio condotte sui progetti in corso, al servizio regionale competente; quest'ultimo raccoglie ed analizza i dati pervenuti portandoli ad una sintesi che viene nuovamente restituita ai primi, nella forma di un rapporto periodico, dal quale emerge un'immagine complessiva dello stato di avanzamento, delle criticità e degli aspetti di qualità delle varie esperienze condotte sul territorio. Ciò è utile anche ad una valutazione critica circa il bisogno di azioni correttive per le linee di indirizzo e di programmazione promosse dalla Regione, che dal 2008 verranno comprese nel *Piano sociale e sanitario*.

Per quanto riguarda gli esiti della programmazione provinciale, alcune delle tendenze connotanti che si sono attestate negli ultimi anni riguardano:

- la costituzione di équipes di secondo livello;
- i percorsi formativi e di informazione;
- la definizione di strumenti operativi condivisi.

La costituzione di équipes o servizi di secondo livello risponde al bisogno di conferire una risposta efficace e qualificata ai servizi territoriali nei percorsi di tutela di bambini e ragazzi vittime di violenze.

L'équipe di secondo livello si configura, infatti, come una struttura di carattere specialistico che opera con un approccio multiprofessionale (psicologico, sociale, neuropsichiatrico, giuridico) e supporta i servizi territoriali di base nel percorso di presa in carico anche terapeutico del minore e nel suo iter giudiziario.

I processi costitutivi di tali équipes, va ricordato, in diversi casi sono iniziati prima ed indipendentemente dell'attivazione dei programmi provinciali (come per il Faro di Bologna, la Team di Reggio Emilia, lo SMRIA di Ferrara); va rilevato tuttavia che la costituzione di un servizio di secondo livello è pur sempre un percorso irto di difficoltà, stante anche il suo carattere interistituzionale e la necessità di un previo accordo di ampio respiro almeno tra Amministrazioni locali ed Aziende USL. Tali équipes hanno comunque ricevuto un significativo slancio grazie allo strumento della programmazione provinciale: da un lato quelle esistenti hanno fruito di uno specifico sostegno, dall'altro lato, dal 2003, gli unici percorsi costitutivi di nuovi servizi multiprofessionali (Rimini e Piacenza) sono stati sostenuti con tale strumento.

Per quanto riguarda la formazione (sia specialistica che di base) ed i percorsi di tipo informativo, negli ultimi anni si è assistito ad una tendenza a promuovere iniziative caratterizzate da estensività dell'approccio o addirittura esaustività. Alcuni esempi sono la formazione di base in materia di violenza sui minori estesa a tutti gli educatori dei servizi per la prima infanzia e a tutti gli insegnanti delle scuole dell'infanzia della provincia di Rimini (2004-2007); la presentazione dello protocollo operativo interistituzionale che a Piacenza ha comportato decine di incontri nei comuni della provincia per operatori e popolazione; altre iniziative assai significative di questo tipo, ancora, tra l'altro a Ferrara, a Bologna.

Ciò denota sicuramente un approccio di rete significativo: la costruzione di tali interventi, infatti, comporta un significativo onere organizzativo raggiungibile comunque faticosamente e a patto di una proficua interazione e di un forte riconoscimento reciproco tra tutti i soggetti interessati (servizi sociali ed educativi locali, amministrazioni provinciali, Aziende USL...).

Sempre nell'ottica dell'azione di rete, negli ultimi cinque anni si è assistito ad una forte produzione (o rielaborazione) di strumenti operativi condivisi (linee di indirizzo, protocolli interistituzionali operativi ecc.); frutto nella gran parte dei casi del lavoro del coordinamento tecnico provinciale, o comunque di gruppi di lavoro tematici da esso dipendenti, hanno interessato ormai pressoché tutte le provincie della regione.

Il quadro che si delinea è tuttavia connotato anche da ombre: un punto di debolezza del sistema è la mancanza di un significativo quadro normativo di riferimento. Infatti la direttiva 1294/99, ancora vigente, sconta il peso di otto anni di vita, durante i quali la normativa statale ha subito una forte evoluzione: ad esempio va ricordata, nel frattempo, l'approvazione della legge 154/01 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", della legge 38 /06 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ed ancora della legge sull'affido condiviso, delle norme procedurali della legge 149/01.

Allora anche in tal senso, assieme all'adozione del nuovo Piano sociale e sanitario, l'approvazione del disegno di legge recante "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" rivestirà un importante ruolo e potrà (decisamente!) aprire una nuova pagina.

La violenza all'infanzia: conseguenze a breve e lungo termine

Roberta Luberti, medico psicoterapeuta, Presidente Cismai, Associazione Artemisia di Firenze

I danni della violenza sono aggravati dai ritardi nella protezione

È nota la stretta connessione tra violenza e salute, come sottolineato da anni anche dall'OMS, ma anche è nota la connessione tra gli interventi di protezione e riparazione - messi o meno in atto, efficaci o meno - e gli esiti sulla salute, fisica e mentale, sia a breve che a medio e lungo termine.

I lavori del IV Congresso Nazionale del Cismai "Dal trauma infantile all'età adulta: esiti e percorsi di riparazione degli abusi all'infanzia", si sono incentrati sulle conseguenze in età adulta dei traumi infantili determinati da situazioni di abuso sessuale, maltrattamento fisico e psicologico, patologia delle cure, violenza assistita, in particolare nelle situazioni in cui i pazienti non hanno potuto usufruire nell'infanzia di interventi di protezione e di cura. Conseguenze peraltro confermate dai dati di ricerca, e in particolare dall'indagine retrospettiva, svolta dal Centro nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, su un campione di 2325 donne dai 19 ai 60 anni attraverso interviste *face to face*, realizzate con questionari semistrutturati.

Da tale indagine è emerso che il 5,9% ha subito una qualche forma di abuso sessuale, mentre il 18,1% ha subito sia abuso sessuale che altre forme di maltrattamento; in totale è risultata, dalla somma dei due dati sopra riportati, una percentuale del 24%; per il 49,6% vi è stata una qualche forma, lieve, media o grave di maltrattamento. Gli abusi, cronicizzatisi oltre i tre anni, per il 32% sono stati perpetrati da "estranei" (da intendersi probabilmente come persone non conosciute in precedenza dalla bambina o dalla sua famiglia), per il 36% da familiari/parenti, per il 24% da adulti significativi (Bianchi D., 2006)¹.

Nel 64% dei casi l'autore era persona con la quale sussistevano legami di tipo familiare o di fiducia (insegnante, amico di famiglia, vicino di casa, ecc). Interessante è anche il dato relativo alla richiesta di aiuto: nel 51,4% le donne avevano rivelato gli abusi mentre erano ancora in corso, nel 10,7% dopo qualche mese dagli accadimenti, nel 34,1% dopo molti anni.

Alla domanda su quale sia stato l'effetto concreto della rivelazione di abuso in prossimità dell'evento, il 66% delle risposte è stato "niente", cioè non vi è stato alcun effetto.

La probabilità di non parlare o di parlare solo a distanza di molti anni risulta più alta nelle donne che hanno subito sia abusi che maltrattamenti, in confronto al gruppo che ha subito solo abuso sessuale. Il 68% poi degli abusi rivelati a distanza di anni consisteva in abusi commessi da familiari e parenti. Sia in questa ricerca che in altre ricerche retrospettive si è vista una correlazione positiva tra gravità degli atti, appartenenza dell'autore alla rete familiare e il tempo trascorso prima che la vittima parlasse con qualcuno dell'abuso subito.

Dalla ricerca del Centro Nazionale, risulta che nel 76,9% dei casi gli abusi erano sempre

¹Bianchi D., Moretti E. (a cura di), *Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile*, (Quaderni del centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza), Firenze, Istituto degli Innocenti, 2006.

stati ricordati, ma per la restante parte c'era stata amnesia parziale o totale e recupero successivo dei ricordi.

Dalle ricerche risulterebbe anche che la possibilità di ricostruire gli eventi in maniera più completa, recuperando quindi ricordi parzialmente perduti, è proporzionale al fatto di essere stati creduti e protetti al momento della rivelazione.

Peraltro anche dalla pratica psicoterapeutica si evince che quasi tutti gli adulti riferiscono l'assenza di interventi dell'autorità giudiziaria penale, né del tribunale per i minorenni e dei servizi, a parte alcuni casi di maggiorenni sotto i 30 anni.

Dalla stessa pratica psicoterapeutica abbiamo rilevato anche come la possibilità di ottenere credibilità sia direttamente proporzionale all'età del denunciante (in particolare dai 17 anni in poi), alle maggiori risorse personali, al sostegno forte di almeno un familiare, in genere la madre, in caso di abuso intrafamiliare, alla presenza di ricordi più ricchi e circostanziati, alle buone capacità di esposizione.

Andrea Cammarata ha raccontato in età adulta dell'abuso subito dal padre, ha rivelato di non essere stato creduto da bambino, quando era stata fatta la denuncia.

Sicuramente in futuro avremo molte più rivelazioni simili a quella di Cammarata e sarà interessante vedere i dati che sempre più emergeranno da altre ricerche retrospettive, dove si indagherà sugli esiti concreti delle segnalazioni e delle denunce, sugli effetti conseguenti all'esito negativo della richiesta di aiuto in termini di salute dei pazienti, sull'esito di aver potuto o meno usufruire da bambini di percorsi di sostegno e psicoterapeutici, dove le esperienze traumatiche e le vittimizzazioni secondarie - relative al fatto di non essere stati creduti - possano aver trovato uno spazio di espressione ed elaborazione.

Non solo: sarà importante indagare se vi è stata o meno possibilità per i genitori protettivi (in particolare la madre) di usufruire di percorsi di sostegno e/o terapeutici e quanto gli interventi invece stigmatizzanti nei loro confronti siano potuti diventare fattori di rischio per l'evoluzione dei danni nei bambini.

I bambini maltrattati necessitano di cure particolari

I doveri di protezione e di cura (sui quali il Cismai ha da sempre richiamato l'attenzione, svolgendo un lavoro di sensibilizzazione, aggiornamento e formazione), l'importanza di una presa in carico multidisciplinare, l'attenzione all'integrazione dei servizi, l'importanza della cornice giudiziaria per l'esito degli interventi stessi, sono molto più presenti oggi nella coscienza degli operatori delle varie professionalità, ma altrettanto vero è che la strada da fare è ancora molta e che l'ottemperanza delle norme costituzionali, delle leggi, dei protocolli e linee guida nazionali e delle convenzioni internazionali è ancora un obiettivo che non pare raggiungibile in tempi brevi.

È doveroso tuttavia ricordare l'impegno che, ormai da anni, coinvolge molti operatori sulle problematiche relative all'incrocio tra le esigenze cliniche e le esigenze giudiziarie e il tema dell'ascolto del minore, lavoro che ha messo in luce le pecche di un sistema che spesso penalizza pesantemente il bambino e i suoi familiari protettivi e non tiene conto del bisogno e del diritto dei minori alla tutela e alla cura, determinando delle ingiustificabili e gravi vittimizzazioni secondarie a danno di creature già sofferenti.

In relazione agli interventi di presa in carico e ai percorsi giudiziari, non si può non

sottolineare l'importanza della conoscenza dei meccanismi di negazione e l'attenzione dovuta alle direttrici su cui si muove la comunicazione perversa, pena il rischio di errori gravissimi. Nello stesso modo non è giustificabile la mancata attenzione ai funzionamenti infantili post traumatici, conoscenza e attenzione basilari per lavorare, a qualsiasi livello, anche giudiziario, con le piccole vittime di abuso sessuale.

Se non si tiene presente quanto sopra, si rischia di utilizzare modalità operative che fanno sì che i procedimenti giudiziari e in generale gli interventi si trasformino nei fatti in "percorsi" di collusione con il segreto familiare e sociale.

Va assolutamente sottolineato il diritto non derogabile dei bambini di poter accedere a percorsi di sostegno e psicoterapeutici. Il diritto alla cura infatti non può essere disatteso come condizione pregiudizievole in vista della raccolta della testimonianza, e il giudizio dei terapeuti sui tempi in cui il bambino può rendere testimonianza deve essere tenuto in conto, pena la violazione del principio costituzionale del diritto alla salute e del principio del superiore interesse del minore, previsto dalla Convenzione ONU, ratificata anche dall'Italia.

Per quanto riguarda le perizie, ci si trova spesso di fronte a dichiarazioni circa la troppa importanza che si darebbe alla pratica in campo clinico, mentre andrebbe verificata esclusivamente la competenza nel campo delle capacità di valutazione. Pur concordando sul fatto che i due aspetti non siano *in toto* sovrapponibili e che la preparazione specifica dei periti sia assolutamente indispensabile, riteniamo che la sensibilità clinica non debba essere assolutamente sottovalutata in chi si dedica al lavoro peritale. Sarebbe inoltre bene ricordare che prevalentemente nel lavoro clinico, sia con i/le bambini/e che con gli adulti e le adulte vittime di abusi sessuali nell'infanzia, si rilevano i danni derivanti dalla mancanza di rilevazione e accertamento di abusi sessuali e dalla mancata protezione – anche mentale – delle vittime stesse e dei loro familiari protettivi.

Indispensabile è l'introduzione di validi criteri per la scelta dei consulenti tecnici e dei periti, che includano formazione e competenze specifiche, nonché comprovata conoscenza e rispetto dei diritti dell'infanzia, fondamentali anche queste per lo svolgimento delle funzioni che sono chiamati a svolgere. Formazione adeguata, competenze specifiche che sono necessarie anche per gli operatori della giustizia.

È assolutamente necessario che quanto sottolineato come indispensabile per la tutela di bambine e bambini in molti documenti governativi e raccomandazioni internazionali nonché in documenti redatti da associazioni deputate alla protezione e alla cura dei minori, non restino dichiarazioni di intenti, con una fragilità di applicazione che si piega a strumentalizzazioni di ogni tipo.

L'impegno del Cismai

Ricordiamo, tra i documenti Cismai, le "Linee di indirizzo per una politica di contrasto all'abuso all'infanzia: lettera aperta al Governo e alle forze politiche", dove si sottolinea la necessità dell'applicazione della normativa - con particolare riferimento all'art. 609-decies c.p. - e di approfondimenti e modifiche legislative volte alla protezione dei minori vittime di abuso sessuale e coinvolti nei procedimenti giudiziari.

A proposito dell'*allarme* sulla diffusione delle false denunce, sarebbe opportuno

rammentare le ricerche svolte a livello internazionale, da cui si rilevano i dati sull'incidenza dell'abuso sessuale. Prendendo inoltre i dati emersi dalle ricerche retrospettive sulla popolazione adulta, tra cui la recente ricerca del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza prima citata, se tale allarme è realistico, allora significa che il fenomeno non è né in aumento né è uguale al passato, ma anzi è drasticamente diminuito, se non scomparso. Questo dato, cioè la drastica riduzione o scomparsa del fenomeno, andrebbe allora non solo divulgato, ma ne andrebbero anche capiti e spiegati i motivi. Non sarebbe questo doveroso al fine di prevenire una eventuale ripresa del fenomeno?

Meccanismi di difesa individuali e collettivi ritardano la rilevazione della violenza

Claudio Foti² ha sottolineato chiaramente come "...le false accuse costituiscono sicuramente un fenomeno fortemente enfatizzato ai fini di negare l'evidenza della diffusione degli abusi." Egli riporta come "in una ricerca realizzata in Canada³¹⁷ sono stati analizzati 7672 casi di maltrattamenti su bambini segnalati ai servizi sociali: solo il 4% di questi casi era costituito da false denunce. In presenza di conflitti per l'affido dei figli dopo la separazione, questa proporzione era più elevata, il 12%⁴. L'oggetto principale delle false denunce era tuttavia la grave trascuratezza e non l'abuso sessuale. [...] Spesso il bambino, dopo aver prodotto un'infinità di comunicazioni verbali, espressive e sintomatiche relative alla violenza subita, è lasciato solo, *abbandonato al proprio conflitto interno* e alle pressioni dell'abusante ed inoltre la madre o gli adulti che sostengono la sua rivelazione non sono aiutati ad elaborare le proprie dilaganti ansie e difficoltà a reggere l'impatto con il trauma del bambino. Queste situazioni diventano casistiche *indecidibili* dal punto di vista valutativo e *falsi positivi* dal punto di vista statistico." Lo stesso autore rileva come i dati relativi alle false accuse non possono basarsi sulle archiviazioni e sulle assoluzioni giudiziarie, in quanto il responso giudiziario non può considerarsi come un fondamento di verità clinica e sociale, confondendo la verità giudiziaria con quella scientifica e dimenticando che la prima necessariamente deve tenere conto, giustamente ed inevitabilmente, del parametro delle prove, risultando peraltro spesso condizionata da modalità d'indagine e processuali che tengono assai poco in considerazione le comunicazioni dei bambini.

Da anni peraltro segnaliamo come il /i genitore/i non abusante/i, specie nei casi di abuso sessuale sui figli, è/sono fortemente stigmatizzati e bersaglio di accuse circa l'induzione dei minori a produrre false testimonianze, anche prima che siano stati accertati i fatti, e questo sia nei casi di abuso intrafamiliare, con penalizzazione più frequente ai danni della madre, sia nei casi di abuso extrafamiliare con penalizzazione e traumatizzazione secondaria di entrambi i genitori. I genitori protettivi, rappresentando la principale risorsa dei bambini, devono quindi essere a loro volta protetti da tali tendenze stigmatizzanti e devono poter usufruire di tutela legale, sostegno psicologico ed assistenza economica.

² Foti C., "Il negazionismo dell'abuso sui bambini, l'ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile", *Minorigiustizia*, 2/2007.

³ Cfr. N. Trocmé, N. Bala, "False allegations of abuse and neglect when parents separate: Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect, 1998", *Child Abuse and Neglect*, n. 29 (12), 2005, 1333-1345.

⁴ "Le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio per l'insorgenza di dichiarazioni non veritiere, ma possono essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche" (Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia, CISMAI, 2001).

La mancata attenzione e protezione per i genitori va ulteriormente a scapito dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

Non si può non notare, inoltre, che quando le procedure giudiziarie non sono corrette e ciò va a svantaggio dei minori (nel senso che non venendo riconosciuto l'abuso, questi non sono protetti e tanto meno curati), né i minori stessi, per ovvie ragioni, né i genitori protettivi né gli operatori si lanciano nelle campagne mediatiche, a cui spesso assistiamo, sia perché la loro preoccupazione e dovere è tenere al riparo i bambini e le stesse famiglie implicate da esposizioni che aggiungerebbero altri gravi danni, sia perché non rientra giustamente nelle loro metodologie di lavoro. La tutela dei bambini, in questi casi, assume la forma del sostegno alle famiglie e dei percorsi terapeutici per le vittime, fin dove è possibile e compatibilmente con le risorse disponibili. Il lavoro sui casi di abuso cioè non contempla generalmente discese nell'arena, ma prevede altri mezzi ed altre strade, mentre la metodologia di "prevenzione" delle difese usa sempre più e in modo sempre più aggressivo l'arena mediatica come elemento del suo operare, trovando buon gioco nella strumentalizzazione dei mezzi di informazione, che diventano peraltro corresponsabili anche dell'influenza negativa che da ciò deriva ai percorsi giudiziari.

Per concludere. Si parla molto dei meccanismi di difesa, ma sarebbe opportuno che lo studio, in caso di traumi infantili, non si limitasse ai meccanismi psicologici individuali, ma si soffermasse di più sugli aspetti che riguardano la "costruzione sociale" degli stessi, le reciproche influenze che, anche in questi casi, ci sono tra meccanismi di difesa individuali e meccanismi di difesa collettivi, senza tralasciare l'influenza delle strategie coscientemente attivate per non far emergere o affossare i casi che si rilevano. Questo lo si è riscontrato negli ambienti più diversi e rischia, se non se ne tiene conto, di rendere inefficaci le strategie di prevenzione. Peraltro, in questo modo, le possibilità di superamento dei meccanismi di negazione da parte degli autori (e quindi l'opportunità di eventuali percorsi riparativi) sono anch'esse compromesse. Anche quest'ultimo aspetto meriterebbe attenta considerazione.

DimENTICARE la violenza subita aiuta la vittima a guarire?

Personalmente, devo riconoscere che quando ho iniziato ad occuparmi operativamente dei casi di abuso sessuale avevo un'idea molto ingenua, pensavo cioè che non ci fosse conoscenza dell'esistenza del fenomeno. In parte questo era vero. Ma la realtà complessiva era un'altra, e cioè che l'esistenza dell'abuso sessuale su bambine/i era molto più conosciuta di quanto io pensassi. Sembra che quando si sa che certi fatti che accadono non sono "lontani", ma anzi molto prossimi, è proprio allora che sono necessarie misure straordinarie collettive perché si possa continuare a tenere nascosti fenomeni socialmente disturbanti. Una delle misure riguarda il fatto che le stesse vittime non devono "sapere". Se non possono *immediatamente* (magicamente) "superare il trauma", devono *dimenticare*, che è in fondo una soluzione ancora migliore. Entrambe le reazioni che si vogliono indurre devono coincidere con il *tacere*, cosa affatto scontata in quanto sono di diversa natura. Il termine *dimenticare* ha una connotazione simile a quella mafiosa, in quanto sta in questi casi per non avere sperimentato o visto e comunque per agire *come se* non esistesse memoria dei fatti vissuti o a cui si è assistito o di cui si è

a conoscenza. Qui però la formula della minaccia alle vittime assume comunemente la connotazione della promessa che solo dimenticando si starà meglio e dell'intimidazione morale rivolta a vittime e testimoni per il danno che altrimenti si procurerà ad altri - compreso l'autore - o a un bene superiore, o a un'istituzione, religiosa o laica che sia. Emerge in molte situazioni come, proprio dopo aver parlato e non avere ricevuto ascolto e aiuto o essere stati messi a tacere, nelle vittime si attivino meccanismi di difesa, che rendono il materiale traumatico non più accessibile, con implicazioni negative sulle possibilità di protezione e di cura, e quindi sulla salute psico-fisica, anche a lungo termine.

La Dichiarazione di Consenso: le linee guida come strumento di prevenzione dell'abuso all'infanzia

Gloria Soavi, Psicologa/Psicoterapeuta - Responsabile Centro Abusi Ausl di Ferrara e
Membro Direttivo Cismai

La *Dichiarazione di Consenso* è un documento elaborato da una delle commissioni scientifiche in cui si articola l'attività di studio e di ricerca dei centri pubblici e privati e dei professionisti che aderiscono al Coordinamento Italiano contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Oltre a rappresentare il manifesto culturale del Cismai, la filosofia che sottende e permea i pensieri, le riflessioni, i contributi del coordinamento, ben rappresenta che cosa si intende per prevenzione in tutte le sue articolazioni.

Perché è stata chiamata Dichiarazione di Consenso

Si è voluto sottolineare fin dal titolo che i punti di cui si compone il documento sono il risultato di costanti confronti sia sul piano culturale-scientifico che sul piano della prassi operativa, sperimentata sul campo. Questo processo di "costruzione" che passa attraverso il confronto e la condivisione di pensieri e di esperienze, è la caratteristica del Coordinamento, che riunisce professionisti di varie discipline i quali, venendo a contatto con il dolore dei bambini e degli adolescenti, devono impattare emozioni forti ma, soprattutto, mettere in campo azioni precoci ed efficaci di protezione e di cura.

È emerso, nel tempo, un bisogno di idee chiare, di punti fermi, di linee guida che, nel dubbio sul che fare e quali strumenti adottare, individuassero percorsi possibili e proponessero precise indicazioni sia sul versante dei riferimenti scientifici che delle risposte operative.

In questo senso la *Dichiarazione* è stata uno dei primi contributi che in Italia ha fornito alle *professioni di aiuto* indicazioni utili per adottare un approccio culturale corretto ed individuare un percorso di intervento efficace sul tema complesso dell'abuso all'infanzia.

La complessità e la multifattorialità del fenomeno e delle azioni da mettere in campo è nota: come sappiamo, oltre alla gravità delle conseguenze sul bambino e alla necessaria multidisciplinarietà degli strumenti di valutazione, intervenire sull'abuso significa anche interfacciarsi con altri contesti, come quello giudiziario, che usano linguaggi diversi e perseguono obiettivi diversi.

La *Dichiarazione di Consenso*, frutto del confronto di gruppi interdisciplinari di professionisti dell'area psico-sociale-sanitaria, raccoglie opinioni convergenti e condivise sul tema dell'abuso, stabilisce punti fermi essenziali su questioni complesse o controverse che riguardano sia il pensiero teorico che l'operatività (Malacrea).

La sua elaborazione si è sviluppata all'interno delle Commissioni scientifiche del Cismai dal 1998 al 2001 ed è stata approvata, nella sua formulazione attuale, dall'assemblea del Cismai nel Congresso "Infanzia violata: quale protezione?" che si è svolto a Rende (Cosenza), nell'anno 2001.

Perché strumento di prevenzione

Attuare una prevenzione sulle realtà del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia è particolarmente difficile; più spesso veniamo a conoscenza dei danni che queste realtà hanno provocato sui bambini e sui ragazzi, o ancora sugli adulti. La letteratura ha ben evidenziato i vari effetti del trauma (Herman), le loro conseguenze nella strutturazione della personalità, che avranno ripercussioni importanti sulle scelte esistenziali nella vita adulta, in un ciclo che, se non interrotto, spesso ripropone il modello della violenza subita (De Zulueta). In particolare risulta ancora più difficile, se non impossibile, prevenire una realtà spesso inconoscibile perché segreta, sommersa, nascosta, occultata da tutti, in primo luogo dalla vittima, come quella dell'abuso.

Un'azione fondamentale è quindi quella di conoscere questa dolorosa realtà, di non sottovalutarla, di non negarla, per rilevarla nella convinzione che *conoscere è prevenire*: la dichiarazione infatti inizia proprio dalla definizione del fenomeno dell'abuso e delle sue caratteristiche, offrendo prima di tutto strumenti adeguati di conoscenza poiché se non lo si riconosce non lo si può individuare e non si può, quindi, intervenire precocemente per interromperlo.

In quest'ottica la prevenzione come ha ben individuato il **Concerted Action for the prevention on child abuse in Europe** deve iniziare dalla condivisione di un pensiero collettivo, che si concretizza nella promozione di una cultura per la tutela dell'infanzia e nell'individuare precocemente le situazioni a rischio prima dell'insorgenza della violenza (*prevenzione primaria*). Il passo successivo è quello di mettere in atto interventi precoci per un'efficace presa in carico laddove si sia verificato l'abuso (*prevenzione secondaria*) ed infine riducendo i danni fisici e psicologici provocati dall'aver subito maltrattamento e abuso con efficaci percorsi di cura (*prevenzione terziaria*).

Nella *Dichiarazione di Consenso* questi principi vengono richiamati e sviluppati, traducendosi in azioni.

In particolare si sottolinea la necessità di non disconoscere l'esistenza del fenomeno dell'abuso e della sua diffusione, attraverso la definizione delle sue caratteristiche e delle conseguenze estremamente gravi sull'evoluzione dei bambini: infatti "esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo" (Punto 1.1.c).

Si evidenzia inoltre come la gravità del danno sia da connettere oltre che alle caratteristiche dell'evento abusivo (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali, relazione con l'abusante) con "i fattori di protezione" attuati dal contesto familiare e sociale. Questo aspetto richiama fortemente la necessità di un intervento precoce e l'attivazione di risposte di protezione adeguate, che hanno di fatto effetti riparativi. Nella *Dichiarazione* (Punto 1.2) si legge infatti che "il danno è tanto maggiore quanto più:

- a) il fenomeno resta nascosto o non viene riconosciuto;
- b) non viene attivata la protezione nel contesto primario e nel contesto sociale;
- c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata;
- d) viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi nega l'abuso."

Un altro aspetto che viene affrontato (nel Punto 2 e nelle successive articolazioni) è quello di indicare i passi della valutazione clinica: "per progettare adeguati e tempestivi

interventi riparativi, è necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per riconoscere il fenomeno”, al fine di mettere in atto le azioni necessarie per ridurre i danni.

Il bambino al centro dei pensieri e delle azioni

In ogni punto la *Dichiarazione* focalizza l'attenzione costante sul bambino, richiamando al rispetto dei suoi vissuti e dei suoi diritti; la centralità del minore in ogni intervento messo in atto ne rappresenta il filo conduttore: egli va accolto, ascoltato, compreso, protetto, tutelato. L'adulto che si accosta a lui, nelle varie fasi del percorso (sia nella valutazione, sia nella presa in carico, sia nell'accompagnamento nel percorso giudiziario), lo deve avere sempre ben chiaro, per contrastare il prevalere della cultura adultocentrica, rischio strisciante sempre presente, spesso anche negli stessi operatori. Questo può accadere anche se vengono realizzate azioni protettive, quando il bambino non viene reso partecipe di tutto quello che gli sta succedendo, o gli vengono fornite spiegazioni frettolose, quando non viene ascoltato il suo punto di vista o non vengono accettate e comprese le sue dolorose ambivalenze.

Mettere il bambino al centro della mente pensante adulta significa riconoscergli, nel concreto, quei diritti di cui è portatore, diritti sanciti da leggi internazionali, ma ancora, troppo spesso, disattesi.

Questo principio viene riaffermato sia nel percorso di pensiero sia nelle azioni proposte nei vari punti della *Dichiarazione di consenso*; prima di tutto, il bambino come soggetto debole che non sa difendersi e che va tutelato, deve vedere riconosciuto il suo diritto alla protezione. Viene sottolineato, infatti, che in ogni fase in cui si attivano degli interventi a suo favore, debbano essere garantite anche forme di protezione: questo aspetto può sembrare scontato, ma nella realtà ciò non è affatto assicurato. Spesso gli interventi a tutela del bambino sono superficiali od inefficaci se non, a volte, chiaramente dannosi. Già nel percorso valutativo, necessario per comprendere quale siano i danni provocati, si raccomanda: “è opportuno salvaguardare, in ogni momento del percorso valutativo, la protezione fisica e psicologica, garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui e i suoi familiari” e ancora “la valutazione dovrà essere effettuata con modalità che ne riducano al minimo il possibile costo psicologico”.

La stessa raccomandazione verrà ripresa e maggiormente ampliata nello sviluppare il punto sul percorso giudiziario, contesto in cui, in particolar modo, il bambino deve essere protetto per evitare fenomeni di traumatizzazione secondaria.

I punti cardine

Dalla lettura della *Dichiarazione* emergono diversi punti fondamentali e assolutamente necessari nell'approccio al fenomeno dell'abuso, premesse culturali e metodologiche che garantiscono l'efficacia delle azioni riparative, obiettivo primario degli interventi sul bambino traumatizzato; essi sono:

- la necessità di un *approccio multidisciplinare*: l'abuso è un fenomeno complesso ed ha bisogno di risposte a più livelli, che si integrino fra loro;
- la necessità di una *preparazione specifica*: viene ribadito che i professionisti di area medica e psicosociale che operano nel campo della salute e della tutela e anche quelli che svolgono funzioni di consulenti, abbiano acquisito competenze

- culturali e tecniche specifiche sull'infanzia ed in particolare sull'abuso;
- la *preminenza di un'ottica clinica*: ogni intervento deve garantire la tutela della salute dei bambini in senso ampio e la riparazione nel rispetto del minore e della sua sofferenza in ogni contesto. L'obiettivo della protezione e della cura deve essere quindi prioritario, rispetto a qualsiasi altro obiettivo;
- nell'incrocio col *contesto giudiziario* è necessario mantenere *il pensiero sul bambino*, per evitare che sia "stritolato" da metodiche e procedure che non lo rispettano, come soggetto, in tutte le sue esigenze evolutive e nei suoi diritti.

Alcuni di questi aspetti sono già comunemente acquisiti, ma altri (come la necessità di mantenere la preminenza di un ottica clinica e di tutela del bambino in ogni contesto, compreso quello giudiziario), sono largamente disattesi e si scontrano ancora con posizioni contrarie che perseguono obiettivi diversi da quelli della protezione della sua salute.

La Dichiarazione risponde alle esigenze e orienta il professionista

La *Dichiarazione* focalizza l'attenzione sui problemi più diffusi che gli operatori possono incontrare. L'obiettivo è di fornire risposte ai bisogni delle *professioni d'aiuto* che sul campo si occupano di situazioni di violenza, rispondendo a necessità di tipo clinico e a necessità operative, indicando le conoscenze necessarie ed indispensabili per muoversi correttamente.

Prima di tutto viene affrontato il problema della *valutazione clinica dell'abuso* nella sue varie componenti, e suggeriti strumenti tecnici affidabili ed efficaci nel complesso percorso della valutazione clinica (medica e psicologica) dei bambini vittime.

Effettuare la valutazione di un presunto abuso è un compito diagnostico particolarmente difficile per una serie di motivi: l'abuso è un'esperienza caratterizzata da segretezza, il presunto abusante quasi sempre nega, la valutazione è centrata nella maggioranza dei casi sul bambino, come sappiamo spesso non ci sono segni fisici e ci troviamo di fronte ad una serie di sintomi psicologici o comportamenti sospetti che sembrano aspecifici. Nella dichiarazione sono contenute indicazioni precise per attuare la valutazione e per evitare i rischi di sottostimare i segnali o di sopravvalutarli, con tutte le conseguenze negative che questi due atteggiamenti possono provocare sul bambino e sulla sua famiglia; sono pertanto richiamati i professionisti ad un attento e rigoroso lavoro. In particolare si sottolinea che "in ogni caso la valutazione va effettuata in modo esteso e complesso, analizzando almeno tre aree: indicatori e segni fisici, indicatori e segni psicologici, racconti ed affermazioni della vittima", in accordo con la letteratura internazionale sull'argomento.

Un altro aspetto estremamente delicato da affrontare è la *rivelazione nei casi di abuso*: nella *Dichiarazione* sono segnalati gli aspetti salienti della rivelazione, il suo significato e diverse precise indicazioni, supportate dalle acquisizioni scientifiche in materia, su come procedere.

"La rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica; [...] è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche" (Punto 2.4.1) e come tale va sempre accolta ed approfondita, anche se si presenta frammentata e bizzarra, accompagnata da congrui interventi di protezione e sostegno.

L'attenzione viene richiamata sui rischi che si possono correre nel raccogliere la rivelazione, raccomandando di evitare la "suggestione negativa" cioè quegli atteggiamenti e quelle metodiche di intervista quali la squalifica, la ripetizione di domande, il confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, il ricatto morale, che hanno come conseguenza che il bambino dubiti di quello che sta dicendo e che non si senta creduto.

Uguale attenzione, nel dialogo con la presunta vittima, deve essere posta alla "suggestione positiva" per evitare di sovrapporre idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possono alterare le sue dichiarazioni.

Un altro problema che viene affrontato è quello dei *falsi positivi* e dei *falsi negativi*, questione dibattuta e controversa: anche in questo caso vengono fornite delle considerazioni che guidano il professionista, richiamandolo sempre all'adozione di rigorose procedure diagnostiche, per evitare errori di valutazione che avrebbero, in entrambi i casi, conseguenze dannose per i bambini e le loro famiglie.

L'intreccio col contesto giudiziario

Un aspetto cruciale dell'intervento nei casi di abuso sui minori è l'intreccio col contesto giudiziario.

Come sappiamo, l'abuso è un reato e molto spesso, proprio per le caratteristiche del fenomeno, l'unico testimone è il bambino: la *Dichiarazione* affronta questo aspetto e tutte le conseguenze del coinvolgimento del minore nel percorso giudiziario. Come sappiamo la recente normativa statale (legge 66/96) ha fornito indicazioni precise nell'affrontare la violenza sessuale e ha disposto una serie di misure più idonee e rispettose delle esigenze dei minori vittime.

La *Dichiarazione* ribadisce anche in questo contesto la necessità di protezione e di privilegiare l'ottica clinica e di cura del minore. Infatti viene richiamato come aspetto imprescindibile quello di "garantire al minore effettive condizioni di protezione nei momenti in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso o è sottoposto a indagini mediche e/o psicologiche".

Sottolinea inoltre la necessità di garantire condizioni effettive di protezione nei momenti dell'audizione e la subordinazione di questa "nella scelta dei modi e dei tempi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma" (Punto 3.2.c). Questo aspetto è particolarmente importante nell'ottica della protezione della vittima; infatti si dovrebbe scegliere il momento più opportuno per il bambino per rendere testimonianza in base al suo stato psicologico e per contenere il più possibile effetti dannosi per il suo equilibrio psicologico. La testimonianza di un abuso per un minore è una situazione particolarmente stressante per molteplici ragioni: prende di nuovo contatto col trauma riattivando vissuti dolorosi; lo fa confrontare con le reazioni degli altri adulti, ecc. È quindi fondamentale poter valutare con attenzione tutti questi aspetti per evitare che la situazione dell'audizione diventi una ulteriore situazione traumatica.

Una ulteriore raccomandazione viene fornita rispetto alla necessità di preservare il minore dallo stress provocato dal moltiplicare procedure di valutazione medica o psicologica e situazioni di audizione.

Una bussola per orientarsi

La violenza all'infanzia, come ha affermato anche l'OMS nel 2002, è un problema grave e diffuso e quindi gli interventi di prevenzione, protezione e cura rappresentano aspetti fondamentali e dovuti per concretizzare il diritto fondamentale alla salute. I servizi preposti alla tutela e alla cura dei bambini devono quindi essere in grado di intervenire precocemente in tutte quelle situazioni, interne od esterne alla famiglia, che mettono in serio pericolo la salute psico-fisica della popolazione più giovane e indifesa, per proteggere, valutare e riparare.

In questo senso la *Dichiarazione di Consenso* rappresenta uno strumento utile che orienta i professionisti dell'area socio-sanitaria nell'approccio globale al complesso fenomeno dell'abuso all'infanzia; possiamo dire che i principi affermati e i contenuti proposti danno voce ai diritti dei bambini e ai bisogni professionali degli operatori che si occupano dei bambini, che spesso sono anche i soli che li ascoltano, che li proteggono, che credono in loro e che si fanno carico del loro dolore.

Bibliografia essenziale

M. Malacrea - S. Lorenzini, *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Milano, Cortina, 2002.

A. Carini - M.T. Pedrocco Biancardi - G. Soavi, *L'abuso sessuale intrafamigliare. Manuale d'intervento*, Milano, Cortina, 2001.

J.L. Herman, *Guarire dal trauma*, Roma, Mogi, 2006.

F. De Zulueta, *Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell'aggressività*, Milano, Cortina, 1999.

L'incrocio delicato tra aspetti giudiziari e difesa del benessere del bambino

Andrea Pinna, Responsabile Programma Diritti e Tutela Fasce Deboli, Comune - Ausl di Ferrara

1. La violenza ai bambini e ragazzi: problema giudiziario e di salute pubblica

Ritengo che le idee-forza contenute nel rapporto OMS 2002 su *violenza e salute*, la completezza della definizione che viene data della violenza ai minori (OMS 1999) e le finalità perseguite nei principali documenti del Cismai - prime fra tutte mettere al centro le esigenze di cura del bambino e dare la giusta rilevanza ai segnali anche pregressi di suo rischio evolutivo - così come i valori di cui è portatrice la *Dichiarazione di consenso* in tema di abuso sessuale all'infanzia (2001) che dà priorità nella sua ispirazione alla funzione costituzionale di protezione del minore, si attagliano ad alcune considerazioni integrative che snoderò sul tema del diritto alla salute del bambino nei percorsi giudiziari, anche alla luce delle principali convenzioni internazionali che a lui si rivolgono, quale soggetto di diritti e tutela.

A tale proposito e quale ruvido incipit, non si può non rilevare una contraddizione con la quale gli interventi di tutela continuano a convivere e che le "buone prassi" possono solo lenire: i procedimenti giudiziari - sia quello penale contro l'abusante che ha il valore principale d'interrompere la catena traumatica e di riconoscere al bambino un ascolto di verità, sia quello civile che definisce i confini del progetto protettivo - sono per loro natura potenzialmente patogeni e forieri di una vittimizzazione secondaria. Questa ineliminabile contraddizione deve essere accettata nell'orizzonte delle prassi anti-abuso e il continuo bilanciamento "costi-benefici" ne sarà il corollario di confronto per gli operatori della rete interdisciplinare di protezione lungo un imprevedibile futuro. Non a caso l'art. 13 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, ratificata con l. 77/03 (di seguito: *Conv. Europea*) raccomanda, sia pure senza troppa incisività, metodi risolutivi di conflitti che evitino al bambino il contatto con le procedure e i meccanismi giudiziari.

Se la salute, come c'insegna l'OMS, non è assenza di malattia ma fruizione del benessere fisico, psichico e sociale di ogni individuo (art. 32 *Cost.*) e quindi anche di quello "in crescita", allora il primo articolo della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, ratificata con l. 176/91 (di seguito: *Conv. ONU*) che lo tutela è l'art. 3 che pone il suo interesse al vertice di quei continui bilanciamenti cui si faceva cenno, in ogni procedura: da quella sociale a quella amministrativa, giudiziaria, legislativa. La salute diviene "diritto dei diritti" e va correlata sia al compito di ogni servizio dedicato ("la Repubblica" di cui parla l'art. 31/2 *Cost.*) di attivarsi per la protezione del minore, sia di ampliare la sua indagine-intervento al contesto familiare e alla competenza-responsabilità parentale, come impone l'art. 30/2 *Cost.* nel caso di incapacità dei genitori. Tale questione introduce l'esigenza della multiprofessionalità (peraltro prevista dagli artt. 19, 25, 39 della *Conv. ONU*) e il problema di introdurre un'ottica "minorile" anche in servizi ad utenza adulta (SerT e Salute Mentale), abituati ad assegnare al bambino un ruolo terapeutico,

vassallo delle esigenze di non-scompenso dei loro pazienti, con la conseguenza di una sua rivittimizzazione iatrogena. Del pari è da approfondire l'esigenza di estendere la riparazione dagli effetti del trauma alla famiglia allargata del minore al fine di verificare i margini di recuperabilità della stessa entro tempi accettabili per il minore e non per gli operatori (vedi documento CISMAI sui *Requisiti minimi dei servizi* e la Direttiva della Regione Emilia-Romagna n. 846/07 in tema di affidamento familiare e accoglienza in comunità). Alla fonte costituzionale, va affiancata la precitata *Conv. ONU*, vero e proprio statuto dei diritti del minore, ratificata quale legge dello stato (L. 176/91), i cui dettati sono immediatamente applicabili e prevalenti nell'ordinamento interno grazie al principio di specialità (sentenza Corte Costituzionale n. 1/2002). Tra essi vanno in proposito ricordati quello di specializzazione degli operatori (art. 3) e di protezione della salute psico-fisica e sociale anche dei genitori (adeguatezza genitoriale), con periodico controllo del trattamento (artt. 19, 25 e 39); la prevalenza in ogni contesto (e quindi anche in quello giudiziario) dei compiti protettivi del bambino (artt. 3/1, 19 e 40/3).

Per contro, non è inutile rimarcare che il principale attentatore del buon stato di salute del minore è la violenza, sia essa fisica, psicologica, sessuale, assistita, istituzionale (vittimizzazione secondaria) o scaturente da maltrattamento o trascuratezza (rapporto OMS 2002 su *violenza e salute* e rapporto ONU 2006 sulla *violenza ai minori*); contrastarla è compito di sanità pubblica (OMS-Europa) e interesse della collettività (art. 32 *cost.*). I suoi effetti se non trattati hanno costi sociali ed economici che si perpetuano nell'età adulta con significative conseguenze anche economiche sui costi di welfare; del diritto alla salute è parte il diritto alle cure: i modelli operativi interiorizzati sono modificabili sia per le vittime che per i violenti, nel corso della vita.

Con un sommerso di 1/100, le statistiche ci dicono che il 50% degli utenti SerT e il 25% di quelli della Salute mentale sono stati vittime nell'età evolutiva di episodi non trattati di violenza (M. Malacrea, "Il buon trattamento", *Cittadini in Crescita*, n. 1/04).

2. Percorso giudiziario e salvaguardia della salute del minore vittima

Il minore è soggetto del personalissimo diritto alla salute, che non ammette rappresentanza ed è parte processuale nei procedimenti che lo riguardano (adottabilità, giudizi sulla potestà, processo penale in cui è parte offesa) ove è evidente o latente il conflitto d'interessi coi genitori, stante che la potestà è una responsabilità funzionale alla sana crescita evolutiva della prole (art. 3/2 *Cost.*). Quando il conflitto viene riconosciuto (competete al servizio di tutela del minore evidenziarlo alle autorità distratte e adultocentriche) è nominato un curatore speciale ex artt. 78/2 c.p.c. e 77 c.p.p.; va perseguito quel principio di minima offensività che si applica persino al minore che delinque; vanno inderogabilmente applicate (e per questo è importante dare anche un avvocato al minore coinvolto a vario titolo nel labirinto giudiziario) le provvidenze a sua tutela previste dalla legge; vanno pensate e perseguite buone prassi conformi al superiore interesse del minore e capaci di depotenziare la carica di vittimizzazione insita in ogni procedura giudiziaria (se il processo è una pena in sé per l'adulto, sicure sono le ricadute patologiche per un bambino).

In questo contesto luci ed ombre si alternano e vanno evidenziati i limiti intrinseci ma soprattutto applicativi delle leggi 66/96 e 269/98, (nel campo civile della legge n. 54/06

sulla separazione dei genitori e affidamento condiviso) anche alla luce di alcune osservazioni critiche sopra riportate e che attengono alla mancanza di fasi preparatorie del minore all'udienza, all'insufficiente sinergia tra denuncia del reato (alla procura ordinaria) e costruzione del progetto protettivo (con la giustizia minorile), alla difficoltà di far valere la centralità dei "tempi di salute" del bambino anche rispetto a quelli d'indagine della giustizia, sottolineando l'esigenza della cura-riparazione quale incomprimibile diritto del bambino che non può essere sacrificato (meno che mai, indefinitamente) alle preoccupazione "di risultato" delle indagini giudiziarie.

La mancanza (caso unico nello spazio europeo) del *pubblico tutore*, rende indispensabile una nuova e sistematica collaborazione tra servizi e pubblico ministero minorile (D. Magagnoli, *Il procedimento minorile*, Taranto, 2006, in www.minoriefamiglia.it) nella costruzione di buone prassi finalizzate a superare i limiti sopra evidenziati e a consolidare percorsi virtuosi che pure trovano aggancio in una lettura sistematica delle norme anti-abuso alla luce della Costituzione e delle Convenzioni internazionali ratificate ma insufficientemente applicate.

Se ai servizi psico-sociali venisse da subito affiancato un curatore e quindi un difensore del minore (i cui genitori sono in massima parte abusanti o non protettivi), iniziativa non impedita dall'art. 609-decies c.p. anche alla luce dell'art. 19 della *Conv. ONU* e artt. 4 e 5 della *Conv. Europea*, sarebbe più semplice ottenere il rispetto delle provvidenze previste dalle leggi 66/96 e 269/98 (incidente probatorio, audizione protetta, tempi di acquisizione delle prove compatibili con quelli di salute del bambino, eccezioni di nullità ex art. 178 c.p.p. (M. Malacrea, "Polo clinico e giudiziario", *Cittadini in Crescita*, n. 1/01 e L. De Rui, "Tempi del bambino e della giustizia", *Maltrattamento e Abuso All'Infanzia*, n. 8/06).

E per contro, se s'innovasse la collaborazione tra servizi e pubblico ministero sarebbe possibile valorizzare quest'organo giudiziario quale regista della interazione "giustizia ordinaria-giustizia minorile-servizi di tutela" rendendo il sistema, in sé inesorabilmente vittimizzante, meno patogeno e più sensibile alle esigenze protettive peraltro raccomandate dal richiamato art. 3.

Al proposito, una valida integrazione normativa è offerta dalla proposta di legge della Commissione bicamerale per l'Infanzia che, tra l'altro, prevede sempre l'incidente probatorio per l'audizione del minore di 16 anni, previa consultazione con lo psicoterapeuta circa l'idoneità o meno del minore ad essere ascoltato in quel dato momento.

A livello regionale (Emilia-Romagna) giova segnalare il progetto di legge (n. 2702) "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che prevede l'integrazione multiprofessionale, la specializzazione delle equipe di secondo livello, il giurista per l'età evolutiva, interventi multipli del sistema di protezione per il minore vittima di abusi-maltrattamenti.

Lo sforzo dei servizi territoriali di garantire specializzazione, interdisciplinarietà e supervisione (come richiesto dall'art. 3 della *Conv. ONU*) non trova a tutt'oggi eguale impegno ed attenzione nella verifica della professionalità dei consulenti tecnici *in materia minorile* (manca un atto che ne precisi requisiti professionali – formativi e incompatibilità) e dei magistrati ordinari (comprese le procure minorili e le Corti di 2° grado); ciò tra l'altro in violazione degli artt. 19 e 40/3 *Conv. ONU* e 31/2 *Cost.*

E' certamente tempo di riscrivere quantomeno l'art. 609-decies c.p. sia per munirlo di sanzione in caso d'inosservanza, sia per esplicitare che la segnalazione alla giustizia minorile di cui al 1° comma dev'essere accompagnata dalla trasmissione degli atti (in tal caso oscurati fino all'esaurirsi del segreto istruttorio) onde facilitare la formulazione di un progetto protettivo ad hoc, sia per ridefinire il ruolo e le funzioni protettive dei servizi nelle varie fasi dell'iter processuale, cancellando quell'inadeguata copiatura dei commi 2, 3, 4 ripresi sciattamente dal D.P.R. 448/1988 sul processo penale minorile.

In tale contesto appare urgente rilegiferare in tema di: a) rapporti tra CTU e terapeuta del minore - ruoli, in linea di massima, distinti ma doverosamente comunicanti anche in vista della preparazione del bambino agli appuntamenti processuali; b) conflitto d'interessi e avvocato del bambino, ineludibile dopo la sentenza n. 1/2002 della Corte costituzionale (il minore quale parte processuale, forza imperativa nell'ordinamento interno della *Conv. ONU*) e l'entrata in vigore della legge 149/2001 (parte processuale) che prevede il diritto del minore ad un difensore suo proprio nelle procedure di adottabilità e in quelle relative alla potestà genitoriale caratterizzate dal conflitto d'interessi con i genitori.

Occorre, ancora, precisare il significato di "assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni" che nel testo in vigore appare generico, incompleto e fuorviante di una realtà ove le figure genitoriali sono per lo più inutilizzabili ad una funzione protettiva che si scontra adesso, anche in conseguenza del fenomeno immigratorio, con una congerie di culture che eufemisticamente potremmo definire adultocentriche.

3. Il sostegno al minore vittima: una rete di attenzioni a vari livelli

È assodato e confermato dal rapporto ONU 2006 sulle *violenze ai minori*, che l'80% di esse avviene in ambito familiare e anche quando (non spesso) uno dei genitori è possibile risorsa protettiva, esso è travolto - almeno in una prima fase - dalla rivelazione, necessita egli stesso di aiuto psicologico e quindi sussiste un conflitto d'interessi che impone da parte del servizio di tutela del minore la richiesta al GIP (tramite il PM) di essere nominato *curatore speciale* del minore ex artt. 77 e 90 c.p.p. non appena il familiare sia stato iscritto nel registro degli indagati.

Atto successivo sarà la nomina di un avvocato (specializzato) del minore, perché lo assista durante le indagini preliminari, si costituisca parte civile, vigili sul rispetto delle provvidenze previste dalle leggi 66/96, 296/98 e 38/06 (incidente probatorio, audizione protetta, eccezioni di nullità, rispetto dei tempi di salute del minore altrimenti travolti da quelli d'indagine del PM ecc.).

L'ancora evidente debolezza dei percorsi virtuosi per la salute del minore negli snodi giudiziari emerge nel rapporto tra giustizia ordinaria e minorile; la legge 66/96 (che ha introdotto l'art.609-decies c.p.) prevede la comunicazione del procedimento ma non la trasmissione degli atti (forse per tema che la segretezza dell'indagine preliminare ne sia pregiudicata), né la richiesta e il coordinamento con le misure di protezione del minore-vittima, esigenza vitale per la sua salute altrimenti esposta ad una inevitabile vittimizzazione cosiddetta istituzionale, favorita anche dalla mancanza, unico caso nell'Unione Europea, del *Garante per l'infanzia* munito di legittimazione processuale e capacità quindi di rappresentare anche in giudizio le ragioni del minore.

In un quadro di prevenzione istituzionale e di tutela della salute del minore negli snodi giudiziari, vanno visti alcuni punti fermi del progetto formulato dalla Commissione bicamerale infanzia e particolarmente:

- querela proponibile per 20 anni dopo la maggiore età;
- tempi di prescrizione che decorrono per 20 anni dal compimento della maggiore età;
- reato di violenza assistita come aggravante dei maltrattamenti in famiglia alla presenza di minori di 14 anni;
- pena per la distruzione/alterazione di elaborati o scritti del minore connessi col procedimento o loro divulgazione senza previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria;
- pena per chi adesci tramite internet o sms minori di 16 anni;
- obbligatorietà del curatore speciale e avvocato del minore con patrocinio a carico dello Stato;
- interpello dello psicologo-curante sui tempi di salute del minore per la testimonianza;
- assunzione di informazioni dal minore ad opera del PM o della Polizia giudiziaria, tramite psicologo.

4. Quando le separazioni conflittuali mettono a rischio la salute del figlio

Il diritto alla salute del bambino non è certamente al centro della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, nonostante la frequenza dei richiami all'interesse del minore; si tratta di verificare gli eventuali deficit di tutela dello stesso in un contesto – la conflittualità dei genitori – potenzialmente patogeno per la sana crescita evolutiva del figlio presidiata dall'art. 3/2 *Cost.*

In tale quadro va valutato se il diritto alla bigenitorialità non oscuri altri diritti del minore in un procedimento giudiziario ove le figure adulte (i genitori e la più ampia rete parentale) sono i protagonisti e al bambino manca un'autonoma rappresentanza processuale (un curatore speciale) prevista dall'art. 9/2 della *Conv. ONU*, dagli artt. 4 e 9 della *Conv. Europea* e dall'art. 37/3 della legge 149/2001 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2002 che lo configura quale "parte del procedimento".

Da evidenziare è altresì il venir meno del riferimento alle situazioni di pregiudizio ex artt. 330-333 c.c. (contenuto invece nei lavori preparatori), quali causa di esclusione dell'affidamento condiviso, sostituito dalla contrarietà all'interesse del minore, fattispecie generica e omissione particolarmente grave se si considera che il dibattito più avvertito sulla portata del pregiudizio fa riferimento al danno reale o potenziale alla salute, nel senso che il bene protetto dalla norma è la riparazione della relazione di cura e quindi la segnalazione alla Procura minorile ha ad oggetto *il rischio*, nel contesto di un esercizio della prevenzione secondaria intesa come riconoscimento precoce dei segnali di disagio (F. Milanese, *Nuove e vecchie violenze sui bambini*, intervento tenuto alla Conferenza nazionale della Famiglia, Firenze, maggio 2007).

In un quadro come l'attuale, invece, in cui il giudice della separazione per lo più non è specializzato e la procedura è interpretata secondo i canoni rigidi del processo civile, vi è la forte preoccupazione che non siano vagliate nel procedimento – e quindi non sia

tutelato il diritto alla salute del minore – tutte quelle situazioni di violenza subdola e pervasiva, quali il maltrattamento psicologico, la violenza assistita e quelle fattispecie rientranti nella definizione di abuso-maltrattamento elaborate dall'OMS. Con particolare riferimento alla violenza assistita e ai gravi danni psicologici che essa provoca al bambino, sarebbe stato necessario introdurre nel testo di legge una disposizione simile all'art. 609-decies c.p. introdotto dalla legge 66/96, che prevedesse il reato di maltrattamento per violenza assistita sui minori, con un obbligo di comunicazione alla Procura minorile da parte del giudice della separazione (se la violenza sulla madre era emersa in quella sede) o da parte del PM se i fatti erano stati oggetto di denuncia e avvio del procedimento penale.

Suscita serie perplessità altresì il vuoto normativo conseguente alla scomparsa della fattispecie prevista dal vecchio art. 155/6 c.c. (inidoneità all'affidamento di entrambi i genitori), ipotesi tutt'altro che marginale e che, quando si prognostichi come "non temporanea" (art. 6/8 della legge sul divorzio, come modificata dalla legge 74/87) concretizza l'abbandono morale che, ex art. 9 della legge 149/01, deve essere segnalato alla Procura minorile per l'apertura del procedimento di adottabilità.

Sempre nell'ottica di una valutazione delle possibili ricadute patologiche di certe procedure giudiziarie sulla salute del bambino, merita un approfondimento *l'audizione del minore ultradodicesimo o comunque capace di discernimento*, così come prevista dal comma 2 dell'art.155-sexies c.c., introdotto dalla legge 54/06.

Tale audizione costituisce, ex art. 12 *Conv. ONU*, diritto del minore parte processuale, principio confermato dall'art. 3 *Conv. Europea* che lo correda dei connessi diritti all'informazione (onde formarsi una previa opinione consapevole) e alla conoscenza delle conseguenze (diritto cioè alla "restituzione") di quanto deciso anche sulla base della propria audizione.

E' stato autorevolmente osservato che l'ascolto "... è finalizzato a garantire al minore il suo diritto ad esprimere i propri bisogni e desideri ed insieme il suo diritto ad essere informato dal giudice sui termini della controversia in cui è coinvolto, in modo che venga limitata la confusione che può derivare da informazioni parziali e interessate fornite dai genitori in lite tra loro" e ancora, a proposito di chi procede all'ascolto, "...si richiede un'attitudine relazionale e una capacità di decodifica dei messaggi verbali e non verbali [...] al giudice si richiede una particolare competenza nel settore minorile e delle relazioni interpersonali che comporta una forte specializzazione e un'esclusiva destinazione agli affari familiari..." (E. Ceccarelli, *La L. 54/06 e la sua applicazione ad un anno dall'entrata in vigore*, relazione tenuta in occasione del seminario svoltosi a Ferrara il 5 giugno 2007). V'è in proposito da considerare che la legge obbliga il giudice a disporre l'audizione, non ad effettuarla personalmente e poiché non è ragionevole che si imponga al titolare di un diritto di esercitarlo con modalità dannose per lui, la norma in questione va interpretata alla luce degli artt. 12 *Conv. ONU* nonché 3 e 6/b) *Conv. Europea*, nel senso che il minore ha diritto ad essere ascoltato con modalità e tempi atti a garantire la sua integrità psico-fisica. A tale proposito giova ricordare che le leggi 66/96 e 269/98 prevedono l'audizione protetta del minore con uso del vetro-specchio e assistenza di uno psicologo esperto e che per quanto riguarda i tempi della stessa, che molto hanno a che vedere col diritto alla salute del bambino, è indispensabile – anche

alla luce della recente entrata in vigore dell'intera legge 149/01 – che sia nominato al minore un difensore garante che i tempi della giustizia non trasformino un suo diritto in una causa di vittimizzazione istituzionale.

In definitiva, considerato che la complessa tematica attinente *la tutela del minore conteso nella separazione conflittuale* non è stata ancora sufficientemente approfondita né a livello nazionale né regionale (non se ne fa cenno nel citato pdlr sulle giovani generazioni), il superiore interesse del bambino (art. 3 *Conv. ONU*) consiglia di attestarsi su una generalizzazione dell'audizione protetta quantomeno per gli infraquattordicenni, avvalendosi delle strutture e professionalità esistenti e dedicate alla tutela specialistica di secondo livello.

I possibili "buchi" nella rete di protezione dei bambini in difficoltà

Maria Teresa Pedrocco Biancardi

1. Qualche premessa

La famiglia generalmente è in grado di assicurare al cucciolo d'uomo tutto il sistema di protezione e tutte le condizioni di benessere psico-fisico di cui necessita per un armonioso sviluppo, in relazione al progredire dell'età.

Il suo servizio all'infanzia è estremamente articolato e complesso, anche se praticamente viene dato per scontato e facilmente sottovalutato, come testimonia, tra l'altro, la fatica, la confusione e la lentezza con cui tenta di farsi strada la riflessione circa l'elaborazione di progetti mirati al raggiungimento di un equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di cura. Il segnale del valore di questo servizio familiare emerge più facilmente in negativo, quando la famiglia cade in difficoltà ed il comportamento pubblico del bambino ne denuncia le carenze relazionali, educative o complessivamente di cura (Montecchi, 2002).

A questo punto si deve attivare un sistema sussidiario, mirato a sostituire in tutto o in parte i compiti che la famiglia non è in grado di svolgere e a sostenerla in quelli che non riesce a svolgere in modo sufficiente: si attiva una "rete", la cui trama è composta da competenze sociali, psicologiche, pedagogiche, neuropsichiatriche, giuridiche, i cui nodi sono costituiti dai confronti e dalle collaborazioni che i vari esperti riescono ad attivare in sinergia, perché fili paralleli, non incrociati con altri e non saldamente annodati tra loro, possono al massimo realizzare una "tenda" che non protegge dalle cadute e che addirittura può nascondere la realtà.

2. La rete di protezione

Una delle commissioni scientifiche in cui si articola l'attività di studio e di ricerca del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), nel documento finale definisce la protezione *"un intervento complesso, volto ad arrestare il comportamento maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso: diversi tipi di maltrattamento richiedono tipi diversi di protezione. Nei casi più gravi, dove le figure normalmente preposte alla protezione e alla cura non adempiano alle loro funzioni, si configura come intervento di natura anche giuridica, realizzato a favore dei minori"*.

La complessità è il primo dato da evidenziare e rispettare: una complessità data da molti fattori e bisognosa di essere affrontata a molti livelli, perché le cause dell'inadeguatezza familiare possono essere molto diversificate, perché le condizioni psicofisiche del bambino possono essere varie, così come vari e articolati sono i suoi bisogni evolutivi, in relazione all'età (Di Blasio, 2000).

Talvolta la rete di protezione può essere temporanea, provvisoria, riguardare un breve periodo di impossibilità dei genitori a prendersi cura dei figli per motivi contingenti; più spesso deve essere solidissima, assicurare il corretto sviluppo del bambino ma anche prendersi cura dei suoi genitori, provati da percorsi esistenziali disastrosi, impossibilitati o incapaci di uscire da condotte antisociali, dall'uso di sostanze psicotrope, da invischianti relazioni con le famiglie allargate, da malattie psichiatriche, da conflitti di

coppia feroci, da stili relazionali violenti.

Questi disagi degli adulti hanno conseguenze gravi sul mondo emotivo e cognitivo del bambino, che si trova esposto a subire esperienze destabilizzanti, inquietanti, delle quali facilmente è portato a farsi carico o come "salvatore" o, più frequentemente, come "colpevole", con gravi conseguenze sull'autostima, sulla disponibilità a mettersi in gioco nelle relazioni sociali, sull'interesse per la vita e la curiosità per il mondo (Di Blasio 2005).

In questa rete, il ruolo di garante spetta alla magistratura, minorile nei casi che richiedono solo protezione, ordinaria quando la condotta degli adulti si configura come reato.

La rete ha compiti anzitutto di osservazione e rilevazione: la scuola, nella maggior parte dei casi, è il punto di partenza della trama di una gestione complessa, che coinvolge tutte le competenze richieste non solo per arrestare il comportamento abusante, ma per valutare e riparare i danni provocati da tale comportamento. E se da un lato deve proteggere le vittime dai blocchi evolutivi subiti, dall'altro deve aiutare i genitori maltrattanti e trascuranti a uscire dal rischio di reiterare comportamenti violenti.

3. Il diritto alla salute

Questo complesso sistema di protezione viene facilmente percepito e inteso come intervento prevalentemente assistenziale, mentre esso deve essere correttamente collocato nella cornice costituzionale, in quanto gli articoli 31 e 32 della Costituzione italiana dichiarano che la salute è un diritto garantito a tutti i cittadini italiani (tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, ecc.), e come tale prevalente su ogni altro diritto.

D'altra parte non si può trascurare l'evoluzione che il concetto di salute ha registrato progressivamente negli ultimi decenni. La relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sullo stato di salute dell'infanzia a livello mondiale (1999), intende e definisce la salute delle persone di età inferiore ai 18 anni come una situazione che non riguarda solo il piano fisico, ma il piano "*dello sviluppo e della sua dignità*", individuando nella violenza familiare una delle cause più frequenti di compromissione della salute in età evolutiva.

Il dettato costituzionale, quindi, letto e applicato secondo il concetto globale di salute inteso dall'OMS, garantisce la tempestività degli interventi di protezione, l'adeguatezza delle cure, l'accompagnamento multiprofessionale verso la reintegrazione complessiva del bambino in una condizione di benessere individuale, impossibile da realizzare se non salvaguardando anche e ineludibilmente quello del contesto in cui si trova inserito per sostenere la fatica del suo percorso evolutivo.

Paradossalmente, non sempre l'impegno di proteggere il bambino riesce a garantire il suo diritto alla salute, nell'accezione richiamata sopra. Allontanamenti decisi troppo precipitosamente o rimandati troppo a lungo, realizzati con modalità burocratiche e gestiti come atto di protezione definitiva, senza cioè prevederne l'evoluzione verso la reintegrazione nel nucleo modificato da un sostegno adeguato, sono purtroppo frequenti nelle storie dei bambini in disagio familiare, tanto che si richiama frequentemente il concetto di "vittimizzazione secondaria", per segnalare i rischi che gli interventi del sistema di protezione possono comportare.

Un ambito in cui il rischio di vittimizzazione secondaria (Masson, 2007), quindi di compromissione della salute del bambino pur in contesto che si autodefinisce e si concepisce protettivo, è l'ambito giudiziario, quando gli atti e le situazioni di cui è stata vittima vengono individuati come reati, e la rete di protezione si amplia fino a coinvolgere il tribunale ordinario.

Al di là della consapevolezza e della esplicita volontà dei soggetti adulti coinvolti, da quel momento il *focus* dell'attenzione e dell'impegno di tutti i soggetti coinvolti si sposta, dalla protezione del bambino, alla pur doverosa preoccupazione per la correttezza delle procedure giudiziarie, per la raccolta di prove e controprove. Il ruolo del bambino in queste procedure passa da vittima da assistere (ruolo che aveva innescato il percorso giudiziario) a quello di testimone, la cui testimonianza diventa decisiva per l'accusa o la difesa degli adulti.

Si verifica praticamente, fatte le dovute proporzioni, quello che avviene nella famiglia quando all'armonia dei rapporti tra i genitori subentra il conflitto: il figlio cessa di esistere nella sua realtà di soggetto bisognoso di attenzioni, e diventa oggetto del contendere, ago della bilancia nelle rivendicazioni degli adulti, punto di riferimento per entrambi i contendenti, al fine di ottenere ciascuno i vantaggi sperati.

Il rischio che questa posizione comporta nei conflitti familiari, è infinitamente potenziato nei conflitti giudiziari, ove la vittima viene a trovarsi in un contesto allargato di adulti accaniti ciascuno ad accusare o difendere altri adulti, secondo ritualità completamente estranee e ignote al bambino, percepite come minacciose e pericolose, con implicati significati punitivi per persone che gli sono familiari e care, rispetto alle quali ha il sospetto di aver tradito un'intimità che gli era stata concessa, pur se con modalità che potevano comportare qualche inquietudine. Il rischio della vittimizzazione secondaria è particolarmente alto nelle situazioni in cui la procedura giudiziaria è stata avviata sul sospetto che il bambino abbia subito violenza sessuale cioè, paradossalmente, proprio nei casi in cui il suo equilibrio e la sua autostima sono particolarmente compromesse in un contesto di massima confusione circa ruoli e responsabilità, mentre più alta per gli adulti, rispetto ad altri reati, è la posta in gioco: evitare una condanna particolarmente vergognosa (Occhiogrosso, 2001).

Evidentemente la salute del bambino, nell'ampia accezione indicata dall'OMS, in queste condizioni è da considerare a rischio, e la sua salvaguardia dipende dalla consapevolezza degli adulti coinvolti.

La centralità dei suoi diritti alla privacy, al rispetto dei suoi sentimenti e delle sue emozioni, dei suoi tempi di mentalizzazione dei fatti, della sua capacità di rendere testimonianza – tutti fattori da tenere in somma considerazione per la sua protezione – deve essere costantemente salvaguardata.

In base al diritto alla cura, i professionisti hanno il dovere di anteporre al procedimento giudiziario l'adozione di rigorose procedure diagnostiche sulle conseguenze del trauma subito, trauma che inibisce proprio quelle facoltà di chiarezza e consapevolezza necessarie per rendere testimonianze significative ed efficaci, per cui paradossalmente quanto più il bambino è stato danneggiato, tanto più è compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare, quindi è a rischio la sua protezione.

In base poi al fatto che la rivelazione di un fatto traumatico è un processo, le cui fasi

non sono sempre lineari e possono provocare la riattivazione del trauma, l'intervento, anche se nato in ambito giudiziario, deve rispettare i criteri riconosciuti in ambito clinico (Dichiarazione di Consenso, Cismai, 2001).

4. I rischi che si creino "buchi" nella rete di protezione

Quando la rete diventa fragile, a causa del prevalere degli interessi degli adulti e in ogni caso degli stessi interessi della Giustizia rispetto al diritto del bambino alla salute, si possono creare buchi di varia natura, ascrivibili alle categorie più diverse: pregiudizi, stereotipi, etichette, che possono reciprocamente potenziarsi fino diventare un'ideologia, in base alla quale si afferma che il bambino è non credibile, che è comunque suggestionabile, che si autoinduce facilmente ad inventare per compiacere l'adulto.

Alcuni di questi stereotipi sono presentati addirittura come istanze a protezione del bambino, come quella che consiglia di non aiutare il bambino a ricordare, per favorire il processo di rimozione di eventuali esperienze traumatiche, o quello che sostiene una prevalenza di concentrazione sul percorso giudiziario, per concluderlo quanto prima sollevando il testimone dalle sue responsabilità e poter procedere alla sua cura, precedentemente negata per evitare presunti inquinamenti delle prove: periodicamente in Italia vengono prodotte da gruppi di professionisti che si occupano di questi casi sotto il profilo giudiziario, "carte" che affermano, con un'autorevolezza autopromossa, il dovere di dare prevalenza al diritto processuale sul diritto alla salute, prescrivendo quindi che la cura del bambino traumatizzato deve intervenire solo dopo la raccolta della sua testimonianza

Anche il diritto del bambino a vedere i genitori può di fatto nascondere l'urgenza degli adulti di dimostrare, con la richiesta pressante di questi incontri, il loro affetto e quindi l'inattendibilità delle accuse che vengono loro mosse, mentre per il bambino può diventare un'esperienza inquietante che lo espone a ulteriori colpevolizzazioni e suggestioni negative, se non è stato prima attentamente ascoltato e tenuto presente il suo punto di vista, oltre che valutato il grado di elaborazione del trauma a cui è giunto.

Le smagliature della rete possono tuttavia essere anche di carattere organizzativo. Anzitutto quando si nega di fatto, al di là delle parole e delle buone intenzioni, il suo diritto a riprendere i contatti e progressivamente a rientrare nella propria famiglia, diritto di fatto negato se non sono attivati gli strumenti tecnici mirati a recuperare le potenzialità protettive della famiglia, abbandonata spesso di fatto alla propria rabbiosa disperazione e alla percezione di essere vittima di un atteggiamento persecutorio mirato a sottrarle il bene più prezioso su cui basare la propria autostima, in un contesto esistenziale già deprivato a più livelli (Cirillo, 2007).

Non tutte le famiglie sono recuperabili, ma se non si organizzano criteri e percorsi di valutazione della recuperabilità, non lo diventeranno mai.

Anche la mancanza di criteri circa le modalità di accoglienza più adeguate al profilo personale e alla tipologia di danno subito, al momento dell'allontanamento di un bambino dalla sua famiglia, è da considerare una smagliatura della rete: definitivamente abbandonata la concezione assistenzialistica delle comunità di accoglienza, alle quali si chiedeva sostanzialmente tetto, cibo e un po' di istruzione, è diventato insufficiente il

criterio di distinzione per sesso ed età delle strutture di accoglienza dei minori, devono essere definite ben altre caratteristiche, perché chi si occupa della protezione del bambino possa contare su un ventaglio ampio di proposte, quanto più adeguate alle sue necessità. In questo senso si è impegnata la Regione Emilia-Romagna, elaborando una corposa direttiva mirata a promuovere una formazione rigorosa delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere un bambino in affidamento, a configurare un'ampia articolazione di risorse per l'accoglienza differenziata dei bambini allontanati, in base al grado e alla qualità del danno subito da comportamenti genitoriali disfunzionali a garantire la formazione specializzata degli educatori che si occupano delle comunità di accoglienza (Delibera Giunta regionale n. 846/07 «Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi»).

Ancora del tutto da puntualizzare resta anche il dettato della legge 149/01, che prevede la possibilità che un bambino vittima, coinvolto in procedimenti amministrativi o giudiziari, per garantire la propria tutela possa disporre di un avvocato, così come ne dispongono tutti gli altri protagonisti della vicenda. Ma l'istituzione dell'avvocato del minore comporta una serie di problemi che non sono ancora stati affrontati - come è formato? Chi lo paga? Chi lo nomina? - mentre intanto si continua ad affermare e applicare il principio di terzietà del giudice nei conflitti di interesse che sempre meno raramente emergono nei procedimenti di adottabilità, di affidamento, di protezione complessiva del bambino, specie quando dai genitori - e spesso dai loro terapeuti - sono percepiti come risorsa in vista di un loro recupero.

Sempre in ambito dei diritti che la legge già riconosce al bambino vittima e testimone, si nota che non sempre viene rispettato il dettato dell'art. 609-*decies* C.P., quello che prevede l'accompagnamento del bambino nel percorso giudiziario, da persona di sua fiducia: spesso questo avviene per preclusione ideologica preconcepita, ma frequentemente anche per trascuratezza, mancanza di organizzazione preventiva, mancanza di spazi adeguati.

Un ulteriore elemento di debolezza della rete di protezione del bambino è costituito dalla superficialità con cui vengono svolte certe consulenze tecniche disposte dal giudice, quando gli incaricati si limitano a somministrare qualche prova testistica e a realizzare qualche colloquio con il bambino, senza approfondire presso i servizi, la scuola, i pediatri, che spesso lo conoscono dalla nascita (i servizi qualche volta anche prima, perché già avevano in carico i suoi genitori) la storia sua e della sua famiglia, i percorsi che possono spiegare la sua situazione attuale anche e specialmente in vista di una sua idoneità a testimoniare.

Preoccupante è anche la superficialità con cui può avvenire l'invio di un bambino maltrattato per una valutazione psicologica o una terapia, senza preoccuparsi che la scelta del professionista sia adeguata alla situazione del bambino: non qualunque psicologo può raccogliere le confidenze, le paure, il dolore di un bambino che ha subito violenza, sia essa assistita, sessuale, subita, psicologica o fisica (Malacrea, 1998).

Anche la carenza di spazi attrezzati, che assicurino al bambino testimone di poter rispondere alle domande del giudice sulla sua esperienza e al giudice di raccogliere e registrare la sua testimonianza in ambiente neutro, protetto, rassicurante, è segno che

non sempre la rete di protezione è abbastanza solida.

E da ultimo, è d'obbligo una domanda che non può essere elusa da chi ha la responsabilità amministrativa e politica della tutela all'infanzia maltrattata: come è possibile garantire la specializzazione e la continuità delle cure con personale prevalentemente precario?

5. I "buchi" della rete e i loro danni

Come per tutti i contenitori, anche una rete smagliata può perdere porzioni più o meno consistenti del suo prezioso contenuto: da una rete a maglie troppo larghe può sfuggire al bambino la possibilità di percepire la sicurezza di essere protetto, capito, creduto, aiutato, curato, difeso nei suoi diritti: questo può accadere se i passaggi, anche corretti, realizzati in suo favore, sono svolti in una cornice in cui lo stile burocratico impedisce relazioni ricche di empatia.

Gli operatori, se non riescono a stabilire tra loro rapporti di reciproca fiducia che consentano scambi trasparenti, confronti diretti e scelte condivise, perdono occasioni per progettare una protezione tempestiva ed efficace, mentre i genitori rischiano di essere trascurati nel loro bisogno di capire e di acquisire consapevolezza circa gli errori commessi e i percorsi che possono portarli a modificare i loro stili relazionali e ad assumere maggiori responsabilità nei confronti dei figli, di costruire o ricostruire comportamenti genitoriali adeguati (Di Blasio, 2005).

Anche il mondo giudiziario, evidentemente, subisce i contraccolpi di buchi che possono verificarsi nella rete: la mancanza o il ritardo di informazioni corrette, di contributi specializzati e specifici alla valutazione che deve sostenere le loro decisioni, i ritardi nelle decisioni, possono indurre inconsapevolmente procedure che rischiano di non porre in primo piano il diritto del bambino alla cura.

Al di là delle difficoltà oggettive che attraversano frequentemente ciascuno o alcuni dei servizi coinvolti (precarità del lavoro, mancanza di formazione specifica, carenza di personale, assenza di supervisione), è indispensabile riconoscere che molte smagliature vengono da più lontano: da una cultura adultocentrica, nella quale i responsabili della protezione dei bambini pensano i bambini dalla loro condizione di adulti e faticano molto ad entrare nei loro pensieri, nei loro vissuti, a ricordare, sulla base della loro stessa esperienza infantile, quanto faticoso e impegnativo sia il percorso del "diventare grandi", anche nelle situazioni familiari favorevoli.

Dentro questa cornice adultocentrica possono verificarsi errori diagnostici, causati da un approccio che, accontentandosi delle categorie diagnostiche tradizionali, possono trascurare gli aspetti patogeni dei contesti ambientali (Di Blasio, 1995) e le sintomatologie proprie delle sindromi post-traumatiche, perché l'adultocentrismo può produrre sorprendenti "cecità" in professionisti anche molto competenti, ma più portati a vedere i difetti dei bambini che errori degli adulti.

Anche la protezione può subire depotenziamenti da progetti elaborati frettolosamente, più mirati a risolvere il problema che a studiare e discutere approfonditamente in équipe, con approccio integrato, quali siano le soluzioni più adeguate a quel particolare caso (Cirillo, cit.).

Il percorso giudiziario, infatti, può essere reso più difficile dalla sottovalutazione dei danni subiti dalla vittima, e del dolore causato dalla riattivazione traumatica che inibisce

le competenze espressive.

Una prova della presenza di una cultura adultocentrica diffusa, difficilmente contenibile e scarsamente disponibile al cambiamento, si può trarre dal lodevole impegno che tutte le istituzioni che si occupano di questi problemi stanno profondendo per capire quali cure siano attivabili nei confronti degli adulti violenti, per prevenire la reiterazione dei loro comportamenti. Le crescenti discussioni su questo problema stanno oscurando la ricerca di percorsi giudiziari e terapeutici mirati alla riparazione dei danni subiti dalle vittime, riparazione ancora ben lontana dall'essere acquisita sia a livello di convinzione, che di competenze dedicate e di risorse.

5. Quando la rete diventa una ragnatela

Le smagliature che possono crearsi nella rete non rischiano solo di far perdere pezzi preziosi di informazioni, competenze, occasioni e risorse per un'attività integrata di osservazione, valutazione progettazione: esse possono pervertire la logica che aveva mobilitato la sua costruzione, e trasformarsi in una ragnatela, in un groviglio di professionisti, operatori, servizi, istituzioni, esperti, consulenti, in cui il bambino, chiuso nel trauma non elaborato, può interpretare ciò che gli avviene come tradimento degli adulti in una solitudine disperata e colpevolizzata. E può reagire agitandosi in comportamenti disfunzionali che gli tolgono progressivamente credibilità, guadagnandogli diagnosi psichiatriche o sentenze giudiziarie che stringono sempre più la ragnatela, fino a soffocarlo.

Anche se in gioco ci sono vite umane in evoluzione, il tesoro più prezioso da salvaguardare per il futuro, la perfezione non può essere pretesa: qualche falla nella rete si può anche verificare, ma diventa correggibile se avviene in un contesto culturale sensibile alla cultura dell'infanzia, se si specializzano progressivamente le competenze educative, sanitarie, sociali, integrando i saperi, coordinando gli interventi, progettando percorsi che immediatamente o, meglio, contestualmente alla riparazione psicofisica dei danni causati dal mal-trattamento (Malacrea, 2004), si occupi anche del recupero dei suoi genitori.

Questo per potergli assicurare una vita adulta sufficientemente buona, avendo consapevolezza che i sopravvissuti al trauma "hanno probabilità di avere per tutta la vita difficoltà emotive e cognitive di inserimento sociale e rischiano di adottare comportamenti dannosi per la salute come l'abuso di sostanze e la precocità dei rapporti sessuali". (Paulo Sergio Pinheiro, rapporto all'Assemblea Generale dell'ONU sulla promozione e protezione dei diritti dell'infanzia, agosto 2006).

Riferimenti bibliografici

- Montecchi F., a cura (2005), "Abuso sui bambini: l'intervento a scuola" FrancoAngeli, Milano.
 Di Blasio P. (2000), "Psicologia del bambino maltrattato", il Mulino, Bologna.
 Di Blasio P. (2005), "Tra rischio e protezione", Unicopli, Torino.
 Masson O. (1996), "Incidenti e sventure degli interventi sociosanitari", in *Terapia Familiare*, n.83, 2007.

- Occhiogrosso F. (2001), "La complessità della risposta all'abuso sui minori", in *Minorigiustizia*, n.2, FrancoAngeli, p. 14.
- Cirillo S. (2007), "La vittimizzazione secondaria: alcune forme di violenza istituzionale nei confronti delle famiglie maltrattanti", *Terapia Familiare*, n.83, FrancoAngeli, p. 63.
- Regione Emilia-Romagna (2007), D.G.R. 846/07 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi".
- Malacrea M. (1998), "Trauma e riparazione", Cortina, Milano.
- Di Blasio P. (1995), "Contesti relazionali e processi di sviluppo", Cortina, Milano.
- Malacrea M. (2004) "Il buon trattamento: un'alternativa multiforme al maltrattamento infantile", *Cittadini in crescita. Rivista del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*, n. 1/04.

Allegato 1 - Legislazione italiana e atti regionali di indirizzo

Legge 27 Maggio 1991 n. 176
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti
del Fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135 S.O.

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 Novembre 1989

(traduzione non ufficiale)

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella

Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli statuti e strumenti pertinenti delle istituzioni specializzate e delle organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative alla amministrazione della giustizia minorile (regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adot-

tano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati Parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i

suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.

Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati Parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati Parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati Parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non - ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati Parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a. al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
- b. alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati Parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubblica, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati Parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass - media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

- a. incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b. incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c. incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d. incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e. favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato.

2. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a. vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che la adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b. riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c. vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d. adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e. ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati Parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottene-

re lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.

Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati Parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.

Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati Parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati Parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati Parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a. diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b. assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c. lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la

fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d. garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e. fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f. sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati Parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati Parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a. rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b. incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano

- misure adeguate come la gratuita dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c. garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d. fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e. adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati Parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore della educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
- a. di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b. di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c. di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e. di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia

suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in particolare:

- a. stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b. prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c. prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati Parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati Parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati Parti vigilano affinché:

- a. nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

- a. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
- b. Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
- c. Gli Stati Parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati Parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
- d. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare:
 - a. affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b. affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II. di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - III. che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - IV. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - V. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
 - VI. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - VII. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati Parti si sforzano di promuovere la adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

- a. di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b. di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a. nella legislazione di uno stato parte;
- oppure
- b. nel diritto internazionale in vigore per questo stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati Parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei diritti del fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.

I suoi membri sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti. Ciascun stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati Parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati Parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati Parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva della approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede della organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati Parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'assemblea generale.
11. Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'assemblea generale.

Articolo 44

1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a. entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati Parti interessati;
 - b. in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati Parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati Parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'assemblea generale, tramite il consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati Parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a. le istituzioni specializzate, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sul-

l'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b. il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle istituzioni specializzate, al fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati Parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c. il Comitato può raccomandare all'assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d. il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni stato parte interessato e sottoposti all'assemblea generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati Parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale della organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati Parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una conferenza degli Stati Parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione.

Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza è sottoposto per approvazione all'assemblea generale.

2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati Parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Legge 15 febbraio 1996 n. 66

Norme contro la violenza sessuale

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42

Art. 1.

1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenni). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis,

compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 690-quinquies (corruzione di minore). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5. se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

Art. 12.

1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

"Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi".

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1. -bis." Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2. -bis. "Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3. -bis. "La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5. bis. "Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone

interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3. bis. " Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Aggiornamenti

Errata corrige in G.U. 27/3/1996 n. 73 (relativo all'art. 6 comma 1).

La L. 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/8/1998, n. 185) (con l'art. 15) ha disposto la modifica dell'art. 16, comma 1.

Legge 3 agosto 1998, n. 269

“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto”.

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

“Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza”.

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito

con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".

Art. 8.

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art. 9.

(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10.

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

Art. 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12.

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art. 13.

(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,

600- quinquies,“.

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,“.

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,“.

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico“.

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,“.

Art. 14.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

**Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)**

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

**Art. 17.
(Attività di coordinamento)**

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'uni-

tà previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 20 marzo 2003, n. 77

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003- Supplemento Ordinario n. 66

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accontamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri; Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell’articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell’Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l’importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti

e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene; Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per: a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti; b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali; c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore; d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II

MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è

considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minorighe il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5

Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare: a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione; b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio rappresentante; d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6

Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.

Articolo 7

Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8

Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9

Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
 - a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
 - b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori. 2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13

Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14

Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15

Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAPITOLO III

COMITATO PERMANENTE

Articolo 16

Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare: a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20; c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17

Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione: _ ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2; _ il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; _ la Comunità europea; _ qualunque organismo internazionale governativo; _ qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12; _ qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18

Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19

Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAPITOLO IV

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAPITOLO V

CLAUSOLE FINALI

Articolo 21

Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22

Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa

consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Oggetto n. 6024: Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori.
(Proposta della Giunta regionale in data 26 ottobre 1999, n. 1913)

Prot. n. 13974/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1913 del 26 ottobre 1999, recante in oggetto "Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori. Proposta al Consiglio regionale";

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Sicurezza Sociale" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 13238 del 10 novembre 1999;

Preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta con un emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione consiliare;

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 1975, n. 698 "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia" trasferisce, tra l'altro, alle Regioni i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382", ed in particolare gli artt. 23 e 25, trasferiscono ai Comuni, tra le altre, le funzioni amministrative relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e alle Regioni il compito di determinare gli ambiti adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari;
- il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, all'art. 132, prevede che la legge regionale conferisca ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori;
- la l.r. 21/4/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", all'art. 187 stabilisce che, fino all'entrata in vigore della riforma organica dell'assistenza sociale, sia confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla l.r. 12/1/1995, n. 2;

- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", e successive modificazioni ed integrazioni, conferma la centralità di Comuni e Province nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di positiva e costante interazione tra Pubblica Amministrazione, realtà sociale e cittadini;
- la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989" non si limita ad essere una dichiarazione dei diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, ma rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati che devono rendere tali diritti effettivi e concreti;
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale", e successive modificazioni ed integrazioni disciplina, tra l'altro le finalità degli interventi di assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia ed età evolutiva, art. 33, stabilendo che gli stessi devono essere, in particolare, volti ad assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente, nonché la vigilanza sul funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale (art. 36 lett. b) e prevede all'art. 10, punto 6) che la Regione emani indirizzi e direttive per l'attuazione della stessa legge;
- la deliberazione consiliare 10/12/97 n. 777 "Indirizzi per la definizione delle tipologie di intervento sociale a favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere socio-assistenziale" identifica la funzione di vigilanza, trasferita dallo Stato alle Regioni, come strumento di garanzia che riguarda anche l'applicazione della legislazione diretta alla protezione della maternità e dell'infanzia. Tale funzione "ha in sé una prima finalità preventiva: concorre ad un sistema di sicurezza sociale, di qualificazione dei servizi e degli interventi per i minori, di rimozione delle cause di emarginazione e di cronicità assistenziale che dia valore all'infanzia e all'adolescenza". In particolare si individuano quali interventi di vigilanza:
 - la costruzione di percorsi operativi integrati con le altre Amministrazioni dello Stato, ed in particolare con la giustizia minorile, che concorrono alla protezione dei minori;
 - la costruzione di percorsi operativi integrati tra servizi, finalizzati ad affrontare, elaborare e ricercare le risposte più adeguate alle difficoltà personali e familiari e a restituire alla famiglia autonomia e responsabilità nei confronti dei figli;
- la L.R. 27/89 all'art. 2 "Coordinamento delle politiche di intervento" stabilisce che la Regione orienti i propri strumenti di programmazione al

perseguimento delle finalità della legge potenziando le politiche di settore, adottando criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione e, nell'ambito degli interventi previsti all'art. 3 lett. f) esplicita "le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti";

- la L. n. 66/96 "Norme contro la violenza sessuale" all'art. 11 introduce l'art. 609 decies del c.p. ed in particolare il 3° e 4° comma rispettivamente dispongono che "In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento";
- per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita Commissione Nazionale che ha già proposto alcune strategie di contrasto anche relative all'organizzazione di servizi integrati "in rete" e ad intese tra le istituzioni interessate. La Commissione, a tale proposito, sottolinea che ulteriore elemento di potenziamento della qualità delle risorse messe in campo è la capacità di intervenire in modo integrato, cioè di inserirsi nel progetto globale di aiuto al bambino e alla sua famiglia e che l'intervento di "rete" (rapporti tra servizi socio-assistenziali, sanitari, uffici giudiziari e scuola) può essere realizzato attraverso l'adozione di protocolli d'intesa tra le diverse competenze istituzionali a vario titolo interessate e la condivisione di modelli operativi per un lavoro integrato sui casi;

Considerato che è obiettivo della Regione Emilia-Romagna "interrompere il ciclo ripetitivo del maltrattamento ed evitare che il bambino maltrattato di oggi sia l'adulto maltrattante di domani";

Ritenuto che per raggiungere tale scopo siano sempre più necessari operatori con adeguata competenza e formazione professionale e servizi integrati, e che pertanto risulta imprescindibile attivare quelle strategie operative che possano garantire, su tutto il territorio, modalità concertate di gestione degli interventi di protezione del minore e di aiuto alla famiglia, per favorire una cultura multidisciplinare e interprofessionale sull'abuso e sul maltrattamento all'infanzia, anche migliorando la collaborazione di "rete";

Valutato che è in questo contesto che la nostra Amministrazione ha organizzato, anche in adempimento di quanto affermato nel cpv. 11 del documento allegato relativo alla "formazione degli operatori", nel periodo febbraio-maggio 1999, un seminario di studio su "La tutela dei diritti del minore tra servizi e giustizia: l'abuso sessuale e i maltrattamenti psicofisici sui minori" rivolto a psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, ginecologi, medici legali, assistenti sociali e operatori della scuola, che ha visto la presenza di magistrati minorili ed ordinari, avvocati e funzionari delle Questure del territorio regionale

per un totale di circa 160 partecipanti.

Questo momento di studio ha voluto rappresentare una prima occasione di riflessione e di scambio di esperienze per riflettere su tutti gli aspetti psicologici, psichiatrici, sociali e giuridici relativi a tale problematica;

Vista la Determinazione del Direttore Generale alla Formazione Professionale e Lavoro n. 4507 del 3/6/97 di "Costituzione di un gruppo di lavoro a carattere interdisciplinare per l'approfondimento del tema degli strumenti di tutela dei diritti dei minori e la proposta di eventuali strategie di intervento" (che vede anche rappresentanti del Tribunale per i Minorenni, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, della Questura e della Prefettura di Bologna, del Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna), che nel definire i compiti del gruppo identificava, in particolare, la presentazione di proposte sugli strumenti più idonei da attivare per la promozione dei diritti dei minori. Quale primo argomento di analisi è stato scelto il fenomeno dell'abuso sessuale proponendo, quale risultato dell'attività del gruppo, il documento che si allega quale atto di indirizzo. Lo studio e l'elaborazione del seguente documento ha visto la partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

Ritenuto, pertanto, di assumere le seguenti linee di indirizzo quale strumento utile per individuare orientamenti e metodologie di lavoro comuni a livello territoriale;

Considerato che nella soprarichiamata deliberazione della Giunta si dà atto che la proposta di documento è stata sottoposta all'attenzione dei Coordinatori Sociali delle Aziende UU.SS.LL. che hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto che le linee di indirizzo allegate costituiscano solo una prima tappa di un percorso di collaborazione che garantisca contemporaneità, contiguità degli interventi e immediatezza per dare soluzioni efficaci e per costruire una metodologia di lavoro integrato. I rapporti di cooperazione devono partire dal comune necessario riconoscimento del minore quale vittima da proteggere e quale testimone spesso unico del reato per cui si procede. E' su questo obiettivo che si costruisce l'intesa tra "organi della tutela" e "servizi della cura" perché è solo la collaborazione tra magistratura penale, minorile, polizia giudiziaria ed operatori minorili, nel rispetto dei compiti e delle prerogative di ciascuno, che consente il massimo risultato dal punto di vista sia della tutela del minore che dell'accertamento della verità. L'obiettivo è infatti quello di lavorare per sviluppare al massimo la capacità di intervenire in modo integrato, di inserirsi nel progetto globale di aiuto al minore;

Previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 35
assenti	n. 15
voti favorevoli	n. 30
voti contrari	n. --
voti nulli	n. 1
astenuti	n. 4

d e l i b e r a

di approvare le "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori" contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione.

- - -

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI

1. I riferimenti normativi e il ruolo delle istituzioni

Nel quadro degli interventi di protezione dell'infanzia il tema della violenza sessuale richiede una particolare attenzione.

Il riferimento normativo è alla recente legge 15.2.96, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" che ha sostanzialmente modificato sia il codice penale (di seguito c.p.) che il codice di procedura penale (di seguito c.p.p.). In particolare l'art. 609-bis c.p. (inserito dall'art. 3 della L. 66/96) disciplina il caso di chi "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", ovvero il caso di "chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". Se gli atti sessuali sono nei confronti di persona minorenni l'art. 609 ter c.p. (inserito dall'art. 4 della L. 66/96) prevede (distinguendo infraquattordicenni ed infrasedicenni) un aggravamento della pena e l'art. 609-quater c.p. (inserito dall'art. 5 della L. 66/96) prevede che soggiace alla pena chi, pur senza violenza o minaccia, compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici, ovvero non abbia compiuto gli anni sedici se il colpevole sia "l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

E' importante che nell'affrontare il problema del maltrattamento e della violenza all'infanzia, e soprattutto della violenza sessuale, si confermi una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione dei servizi competenti ed una costruzione, condivisa, tra le istituzioni a vario titolo coinvolte, di percorsi operativi.

Il preminente interesse del minore è infatti efficacemente perseguito se sistema giudiziario e sistema dei servizi riescono a trovare un modus operandi comune. L'interdisciplinarietà è, infatti, uno dei principali veicoli di protezione dell'età evolutiva (così come indicato nella L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York del 20/11/89).

In materia di abuso, inoltre, essendo necessario un doppio intervento della magistratura, sia di quella ordinaria che di quella minorile, tale metodologia operativa risulta ancora più indispensabile.

Con la consapevolezza che ognuno degli attori coinvolti (servizi territoriali, magistratura minorile ed ordinaria) svolge un ruolo necessario per combattere il fenomeno, risulta indispensabile, soprattutto negli abusi infrafamiliari, che si riescano ad equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorietà dell'azione penale con quelle di protezione dei minori per evitare che l'accertamento della verità ed il ripristino dell'ordine violato non avvengano ledendo

ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa.

In questo contesto è più che mai utile raggiungere intese che salvaguardino le esigenze di tutela del minore con le esigenze istruttorie, avendo presente che, in materia di violenza sessuale, i servizi sono chiamati ad operare a sostegno del minore anche dopo e al di là l'intervento penale.

Una maggiore sintonia e sincronia istituzionale possono aiutare a raccordare l'accertamento della notizia criminis, di cui si occupa la giustizia penale, con la ricerca della protezione, compito dei servizi e della giustizia minorile.

2. Le competenze

Fa parte di questa dialettica la differenza di obiettivi: la magistratura ordinaria, grazie anche al fondamentale principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha l'obiettivo, se è stato commesso un reato, di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione ; la magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la potestà dei genitori può ancora essere esercitata o dev'essere limitata, rimossa o soppressa; i servizi sociali hanno il compito di rimuovere una situazione di disagio personale, sostenendo in particolar modo l'aspetto relazionale e cercando di costruire percorsi di superamento dell'evento.

Gli enti locali, tramite i loro servizi, hanno compiti di vigilanza, tutela e, nei casi di conflitto di interesse, di rappresentanza del minore (art. 23 DPR 616/77, l. 689/75, art. 338 cpp, lr 27/89, Conferenza Stato-Regioni).

I servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore del reato di abuso.

3. La collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali

Da quanto sopra evidenziato nasce la necessità di attivare forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria ordinaria: per garantire un'effettiva tutela del minore è indispensabile, infatti, che tutte le istituzioni competenti adempiano al loro ruolo e che tutte le condotte abusanti siano disvelate, esattamente qualificate e adeguatamente sanzionate, con la consapevolezza che, quale che sia il percorso avviato con l'azione penale, esso influenzerà inevitabilmente il complessivo progetto di protezione e di sostegno e recupero del minore.

Lavorare in forma coordinata e collaborativa è indispensabile quindi per conseguire finalità specifiche in ciascuno dei settori interessati e per raggiungere un'efficace tutela del minore, nonché per attivare meccanismi di prevenzione che consentano l'emersione di fenomeni criminali di violenza ai danni dei minori con il conseguente avanzamento della soglia di tutela di questi ultimi: a questo fine anche i servizi devono, per la loro parte, adempiere in modo sempre più qualificato alla funzione di "controllo sociale" insita nella loro stessa ragione istituzionale.

E' pertanto da facilitare sempre più un raccordo tra servizi sia dell'Amministrazione della giustizia che dell'ente locale e ufficio del Pubblico Ministero per creare prassi operative comuni e procedere in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche competenze; per questo è importante la collaborazione dei servizi nel corso dei procedimenti. Tale collaborazione deve manifestarsi anche attraverso la presenza di professionalità adeguate e la creazione di un linguaggio comune.

E' necessario creare una prassi comune da attivare immediatamente dopo la segnalazione del fatto per evitare che negli abusi infrafamiliari l'indagato continui a vivere con il minore vittima e per impedire negli interventi protettivi quelle modalità che possano inquinare le prove ed interferire negativamente con le indagini del Pubblico Ministero Ordinario.

In questa materia, proprio per l'intreccio di competenze ed esigenze, il compito di mantenere una visione il più possibile unitaria dei vari provvedimenti ed interventi attuati a protezione del minore spetta al Procuratore per i minorenni.

La maggiore attenzione e sensibilità a questo fenomeno può facilitare forme di collegamento e collaborazione della magistratura con i servizi sociali di protezione dell'infanzia.

4. Provvedimenti urgenti a tutela del minore - art. 403 c.c.

Tali provvedimenti sono disciplinati dall'art. 403 codice civile (di seguito c.c.): quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica "la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Natura del provvedimento: non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria; è un atto di amministrazione, sia per l'oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana. Avendo una natura essenzialmente operativa e di protezione, non richiede l'esplicitazione dettagliata dei motivi; deve tuttavia essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. E' però necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto. Non è necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.

Soggetti: ad operare è la "pubblica autorità". In tale nozione rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia. I primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi ("a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia"). Non è invece vero il contrario.

Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali, essi dovranno farsi carico della collocazione "in luogo sicuro" e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori. Il legislatore infatti considera i servizi sociali quali referenti privilegiati del minore.

Presupposti: occorre che vi sia un grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l'urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica.

Efficacia: la situazione di necessità che vi è sottesa, oltre a costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti. La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per tempi brevissimi, il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'autorità minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e non "provveda" la scelta stessa cessa di avere effetto. L'intervento di collocazione in ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.

Che cosa devono fare i servizi sociali territoriali: devono effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, ex art.403 c.c., attuarlo immediatamente e segnalarlo con urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Per quanto riguarda l'art. 403 c.c. in caso di abuso intrafamiliare, la cui emersione sia progressiva, l'intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l'integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità. La collocazione in ambiente protetto, d'iniziativa del servizio, quindi non appare consentita, a meno che non si siano verificati eventi ulteriori che abbiano evidenziato l'effettività del pericolo; diversamente, si attribuirebbe al servizio un potere di "decidere in via d'urgenza" che non gli appartiene.

Pertanto, in presenza di siffatte situazioni, a parte il dovere d'informativa che spetta al servizio, ai fini dell'indagine penale, è obbligo degli operatori sociali riferire immediatamente l'abuso per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i genitori. Il contatto immediato con l'autorità giudiziaria consente inoltre una maggiore progettualità e l'avvio di interventi coordinati tra le diverse autorità coinvolte a sostegno del minore abusato.

5. Altri atti a tutela del minore

Poiché al minore parte lesa va assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica tramite la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore stesso, e l'assistenza dei servizi istituiti dagli Enti locali, i servizi stessi devono, ex artt. 609 decies c.p. (introdotto dall'art. 11 della L. 66/96), 498, 4° comma, cpp, 398,5 bis, cpp:

- dare sostegno al minore nelle diverse fasi del procedimento;

- provvedere, ove ciò risponda alle esigenze affettive e psicologiche del minore, al suo accompagnamento negli uffici giudiziari;
- fare mediazione nei contatti con il magistrato e/o i suoi organi delegati per quanto riguarda i tempi ed i modi dell'approccio al minore (appuntamenti, convocazioni);
- dare assistenza nel corso dell'esame del minore durante le indagini, dinanzi al gip in sede di incidente probatorio e dinanzi al giudice del dibattimento.

Il servizio inoltre:

- elabora il progetto terapeutico-assistenziale inerente il minore;
- valuta le risorse di cambiamento e le potenzialità protettivo-educative dei componenti la famiglia.

6. Il consulente tecnico

L'accertamento psicodiagnostico per reati in danno di minore è fondamentale per capire la personalità della persona lesa, per valutare l'entità delle conseguenze patite e il riscontro obiettivo alla veridicità di un racconto.

Proprio per questo risulta sempre più necessario, su un piano extraprocessuale, coordinare le indagini psicodiagnostiche e sanitarie che vengono effettuate dai servizi ai fini dell'intervento socio-assistenziale con le indagini che vengono attivate da parte del giudice penale con la nomina del consulente tecnico; se non c'è una forma di collegamento si possono determinare situazioni dannose, che possono creare per il minore un'ulteriore violenza in aggiunta a quella già subita come, ad esempio, essere sottoposto ad esame da una pluralità di soggetti legittimati ad occuparsi del caso.

Importante è quindi la collaborazione tra consulente tecnico e servizi: dopo l'emersione del fenomeno il compito dell'operatore deve limitarsi ad offrire la fotografia della situazione, del nucleo in cui è avvenuta l'emersione del fenomeno, del fatto di reato.

Che cosa devono fare i servizi: dare collaborazioni ed informazioni al consulente tecnico che dovrà di conseguenza contattarli prima di procedere all'esame del minore.

7. La denuncia della notitia criminis

Notizia di reato: qualsiasi fatto di violenza sessuale perseguibile di ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova. La narrazione nel corso di dichiarazioni o la rappresentazione in un documento di un fatto che costituisce reato o la deduzione da elementi diretti (tracce su cose o persone, oggetti, ecc.) che un reato è stato commesso. La narrazione può essere diretta ma anche indiretta.

La notizia di reato è comunque per sua natura specifica, o sufficientemente specifica; non può avere come oggetto in modo del tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.

Tempestività della denuncia: la "notitia criminis" in campo minorile è molto complessa poiché la capacità di valutare segni o sintomi dipende dalla sensibilità e dalla preparazione dell'operatore che li rileva.

E' difficile identificare quando ci si trovi davanti ad indizi di reato o a situazioni di semplice disagio ambientale, sociale, economico o a problematiche di ordine psicologico e psichiatrico.

E' ovvio che la tempestività è condizione imprescindibile perché il processo penale possa tutelare adeguatamente la parte lesa (attuando prioritariamente le misure di protezione del minore) e quindi condurre ad un effettivo accertamento della verità. Bisogna evitare un ritardo per lo svolgimento delle indagini: lo scopo della denuncia è quello di far "scattare" l'indagine nel tempo più breve e con gli strumenti più adeguati.

Si propone, a tal proposito, per sviluppare contatti rapidi e informali, per dirimere dubbi su casi non chiari, per avere pareri e fornire tempestivamente informazioni che possono risultare importanti di utilizzare appieno della possibilità di accedere al magistrato di turno (o al magistrato specializzato nelle Procure che lo prevedono), in modo da consentire l'adozione di interventi tempestivi e coordinati (quali, ad esempio, l'allontanamento del minore). L'uso di questi strumenti di coordinamento può essere utile anche al giudice penale che può così usufruire anche di notizie e di informazioni immediatamente disponibili fornite da servizi competenti che spesso già operano con interventi sociali sulla situazione.

8. Il contenuto della denuncia

L'art. 331, 2° comma, cpp pone l'obbligo di denuncia "senza ritardo"; esso recita infatti: "La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria".

L'operatore del servizio può e deve avere il tempo ed il modo di mettere insieme un minimo di elementi a corredo di quello che eventualmente è un semplice sospetto, allo scopo di non mandare al Pubblico Ministero una qualunque "voce di condominio" ma qualcosa che abbia un minimo di credibilità, fermo restando che "senza ritardo" significa che si deve provvedere alla denuncia nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato.

E' importante definire quali atti può compiere il servizio per accertare un minimo di attendibilità della notizia: è importante pertanto dirimere ciò che esso deve e non deve fare per valutare se è in presenza o meno di una notizia di reato.

Il servizio non deve effettuare preliminarmente alcuna serie di indagini e di

accertamenti valutativi perché essi assumono fisionomia di veri e propri processi atipici, inquinanti la prova stessa del reato (audizione di persone coinvolte, accertamento ginecologico di iniziativa del servizio la cui competenza appartiene in via esclusiva all'autorità penale). Bisogna evitare i rischi di inquinamento della prova. Anche i ritardi possono essere estremamente pregiudizievoli per lo svolgimento delle indagini.

Il servizio non si deve porre il problema di valutare l'attendibilità del minore al fine di decidere se inoltrare o no la denuncia.

Obblighi: la segretezza. Il servizio non deve svolgere indagini per riscontri. I servizi devono pretermettere qualsivoglia valutazione sull'attendibilità del fatto; non è inoltre di competenza dei servizi la valutazione del fatto stesso in rapporto ad eventuali circostanze che possono escludere la responsabilità o la punibilità del soggetto (ad esempio valutare non sussistente il reato).

Cosa devono fare i servizi: sintetica esposizione del fatto, raccogliere notizie sociali sulla famiglia, dare descrizioni delle personalità del minore e dei familiari, dare indicazione dell'intervento socio-assistenziale attuato o da attuare a protezione del minore.

Gli accertamenti dei servizi devono essere finalizzati alla verifica della mera ipotetica credibilità della notizia e all'approntamento degli interventi a protezione del minore.

9. A chi fare denuncia?

Spesso il problema si pone rispetto a tre ipotesi: denuncia al Pubblico Ministero o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni o a Pubblico Ministero e al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.

Alcuni sostengono che se la notizia di reato è strettamente collegata alla protezione del minore gli operatori adempiono al proprio obbligo riferendo al Giudice minorile, essendo pure questi tenuto all'obbligo di denuncia. Infatti la denuncia al Pubblico Ministero minorile garantirebbe gli immediati provvedimenti a tutela del minore, una preliminare delibazione della notizia criminis, un accertamento dell'esistenza dei presupposti, per un'eventuale trasmissione - a sua cura - della denuncia al Pubblico Ministero Ordinario.

Altri sostengono che la denuncia di reato andrebbe fatta in via esclusiva al Pubblico Ministero Ordinario.

La soluzione che consente di superare queste due impostazioni, cogliendo anche l'esigenza, da parte dei servizi, di sapere che risultati abbia avuto la propria comunicazione alla Procura presso il T.M., è quella di provvedere con due comunicazioni, di cui una alla Procura minorile e l'altra alla Procura Ordinaria.

L'esigenza di porre in essere interventi di sostegno e di tutela nei confronti della vittima del reato fa propendere per una doppia segnalazione con contenuto

diverso:

- una al Pubblico Ministero per l'apertura della fase di indagini preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari; la denuncia in questo caso deve contenere il fatto nella sua stringatezza. L'atto con cui si rende nota la notizia di reato è, infatti, quello che si chiama in senso proprio della denuncia e va indirizzato alla Procura del Tribunale.
- l'altra al giudice minorile per l'adozione degli interventi indispensabili a tutela della vittima; in questo caso la segnalazione deve contenere soprattutto gli aspetti più strettamente legati al contesto familiare.

10. Il curatore speciale

La norma che disciplina questa possibilità è l'art. 338 cpp (art. 338, 2°, e 3° cpp) che prevede che: "Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni".

Per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio delle indagini preliminari (art. 90 cpp), è utile avere, anche nel corso delle indagini, un "referente giuridico" che rappresenti il minore, in modo da tenere in considerazione anche le esigenze del minore che spesso non rientrano nella logica processuale.

Soprattutto se gli abusanti (anche per omessa tutela da parte del coniuge succube) sono i genitori, il conflitto di interessi che si crea impone la nomina di un curatore speciale.

L'essere organo di vigilanza e di tutela (competenza prevista dalla L. 698/75 e dal DPR 616/77) consente agli enti, titolari di tale funzione, ed ai servizi che la esercitano, di poter richiedere di essere nominati curatori speciali del minore vittima di abuso o sospetto abuso, ex art. 338 cpp; ciò permetterebbe loro di individuare tempestivamente un difensore al minore parte lesa. Ovviamente è precisa responsabilità del servizio, nominato curatore speciale del minore, individuare la persona più qualificata ed idonea ad esercitare, nel solo e precipuo interesse del minore, le attività connesse.

Poiché la Convenzione ONU afferma come sia dovere delle istituzioni garantire che servizi ed operatori che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e preparazione, si propone di aprire un tavolo di consultazione con l'ordine degli avvocati per individuare requisiti, criteri e modalità per arrivare a predisporre una lista di legali particolarmente preparati, competenti e sensibili in materia, cui possano rivolgersi sia la magistratura, nella sua autonomia di nomina dei curatori, che i servizi eventualmente incaricati della curatela, con la certezza che la funzione verrà esercitata nel modo più attento ai diritti ed agli

interessi del singolo minore.

Che cosa devono fare i servizi: sin dall'inizio delle indagini preliminari il servizio ex art. 338 cpp ed art. 121 cp può chiedere, in relazione alle specifiche esigenze di cura degli interessi del minore, alla Procura ordinaria, che procede, di essere nominato curatore speciale del minore - parte lesa onde fornirgli da subito una difesa legale. La costituzione di parte civile da parte del servizio curatore speciale può avvenire anche per l'eventuale rinvio a giudizio (art. 338, 4° comma, c.p.p.).

11. La formazione degli operatori

E' indispensabile che la Regione Emilia-Romagna sviluppi un'azione di sensibilizzazione generale al rispetto dei diritti del minore ed in particolare un'azione di prevenzione della violenza all'infanzia, assumendo tra i propri obiettivi prioritari la realizzazione di un progetto regionale di formazione, in materia di abuso sessuale, rivolto a tutti gli operatori del territorio.

Per affrontare con adeguati strumenti (anche preventivi) questo fenomeno è infatti fondamentale promuovere, sulla base anche delle linee teoriche ed operative emerse dai lavori del seminario di studio regionale tenutosi nel periodo febbraio-maggio 1999, un'adeguata formazione del personale, attraverso la quale consentire a tutti gli operatori l'acquisizione di conoscenze di base e permettere un confronto tra le istituzioni ed i soggetti interessati che, con competenze e riferimenti culturali diversi, agiscono in ambito minorile: operatori sociali, psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, ginecologi, assistenti sanitari, insegnanti, operatori giuridici, in modo che le diverse professionalità che possono trovarsi ad affrontare il fenomeno dell'abuso sessuale divengano consapevoli del comune obiettivo di protezione e tutela del minore per poter mettere in atto, intenzionalmente, tutti gli strumenti atti a perseguirlo.

* * * *

MCC/dn

*Allegato 2 - Documenti del Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'Infanzia (CISMAI)*



La Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia (2001)

Nell'Assemblea nazionale del CISMAI tenutasi a Cosenza il 28 settembre 2001 sono state discusse e approvate le modifiche al documento, già ratificato nel marzo 1998, proposte dalla Commissione di Studio che, nel frattempo, ha continuato a raccogliere sullo stesso pareri e riflessioni. Il testo così articolato meglio assolve il compito di fornire linee-guida comuni per gli interventi degli operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi incontrati di abuso sessuale di minori.

1) Definizione e caratteristiche

1.1 Che cos'è l'abuso sessuale?

- a) è il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita
- b) è un fenomeno diffuso
- c) esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo
- d) l'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precoçità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali, relazione con l'abusante) e i fattori di protezione (risorse individuali della vittima, del suo ambiente familiare, interventi attivati nell'ambito psico-sociale, sanitario, giudiziario)

1.2 Conseguentemente, il danno è tanto maggiore quanto più:

- a) il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto
- b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto sociale
- c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata
- d) viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi nega l'abuso

2) Valutazione clinica

2.1 Per progettare adeguati e tempestivi interventi riparativi, è necessario sviluppare sistemi validi e affidabili per riconoscere il fenomeno

2.1.1 Va considerato che:

- a) il presunto perpetratore quasi sempre nega
- b) spesso mancano evidenze fattuali e testimonianze esterne
- c) spesso la valutazione è centrata in modo principale o esclusivo sul bambino

2.1.2. Conseguentemente:

- a) in ogni caso la valutazione va effettuata in modo esteso e complesso, analizzando almeno tre aree: indicatori e segni fisici, indicatori e segni psicologici, racconti e affermazioni della presunta vittima

b) è opportuno salvaguardare, in ogni momento del percorso valutativo, la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari

c) la valutazione dovrà essere effettuata con modalità che ne riducano al minimo il possibile costo psicologico

2.2 Indicatori e segni fisici

2.2.1 Va considerato che:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesioni, pur di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni rilevabili con esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso

b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie sessualmente trasmesse) sono rarissimi

c) l'assenza di lesioni non può mai portare il medico a escludere l'ipotesi di abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici

2.2.2 Conseguentemente:

a) la visita medica va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti

b) le lesioni vanno valutate correttamente e completamente onde evitare la ripetizione delle indagini

2.3 Indicatori e segni psicologici:

2.3.1 Va considerato che:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in assenza di rivelazioni

b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità ed esigono approfondimento

2.3.2 Conseguentemente è opportuno:

a) approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare significato alle espressioni sintomatiche

b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare la comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi parametri di riferimento socio-culturali in cui il minore è inserito

c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta anamnestica, attivando tutte le risorse utili in tal senso

2.4 Rivelazioni del minore

2.4.1 Va considerato che:

a) la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica

b) per quanto si tratti di un passaggio positivo, esso comporta il rischio di una temporanea riattivazione della sofferenza: l'entità di tale rischio dipende dal grado di riconoscimento, nell'ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici del bambino

c) quanto più il bambino è stato danneggiato dall'abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare

d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche

2.4.2 Conseguentemente:

a) la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta frammentaria, confusa, bizzarra

b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e sostegno

c) essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall'ingiunzione (esplicita o allusiva) del segreto e del silenzio, e dall'attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione (quindi colpa, vergogna, tradimento...), la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a una grande attenzione nell'evitare elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizione di domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale)

d) sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi di "suggestione positiva" nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati

3) Il minore nel percorso giudiziario

3.1 Per quanto riguarda l'eventuale ruolo del minore durante l'iter giudiziario, è utile considerare che:

a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha reso dichiarazioni circa l'esperienza traumatica o è stato sottoposto a procedure di validazione medica e/o psicologica, ravvisando nella richiesta di ripetizione delle prime e/o delle seconde un basso indice del credito ottenuto

b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma

3.2 Conseguentemente:

a) è opportuno non moltiplicare tali procedure

b) è imprescindibile garantire di minore effettive condizioni di protezione nei momenti in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso o è sottoposto ad indagini mediche e/o psicologiche

c) è auspicabile che tali richieste vengano subordinate, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore

d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi)

4) Falsi positivi e falsi negativi

4.1 Non si hanno dati certi sulla quantità di falsi positivi. È utile considerare che:

a) le difficoltà valutative in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente di ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area dei sospetti non comprovabili

b) ritenere vero un sospetto infondato espone il bambino, i suoi familiari e chi è falsamente accusato a gravi conseguenze dannose; d'altra parte anche l'errore opposto provoca conseguenze altrettanto dannose

c) la ritrattazione da parte di chi ha rivelato l'abuso non è di per sé indice certo né probabile di dichiarazioni non veritiere

d) è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali che possono dare origine a falsi positivi

e) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio per l'insorgenza di dichiarazioni non veritiere, ma possono essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche

4.2 Conseguentemente:

a) i professionisti dovranno adottare rigorose procedure diagnostiche, per evitare che i bambini vadano incontro a un'esperienza doppiamente traumatica (essere abusati e non trovare protezione) oppure a strumentalizzazione fortemente pregiudizievole

b) il rischio di trovarsi di fronte a falsi positivi deve essere sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia

c) di fronte a tale rischio sarà necessario evitare un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative diagnostiche

d) è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti circa caratteristiche e frequenza di falsi positivi

5) Orientamenti del professionista

5.1 Quanto ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di chi opera nell'area dell'abuso sessuale di minori, è utile considerare che:

a) è auspicabile che tutti i professionisti di area medica e psicosociale che operano nel campo della cura e della tutela del minore, come pure quelli che svolgono funzione di consulenti giudiziari, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità dell'abuso sessuale

b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della protezione e della cura del minore, o comunque della salvaguardia delle esigenze diniche dello stesso, è prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in accordo con le norme deontologiche

c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrodo tra esigenze diniche ed esigenze giudiziarie

5.2 Conseguentemente:

d) anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito dinico

b) in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco della diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca a che lo stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi quadro istituzionale siano stati richiesti

c) è altresì necessario che il professionista, oltre a osservare con rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche, si renda disponibile a portare il proprio contributo in ambito giudiziario, così come è opportuno che apprenda regole e linguaggio di tale ambito

d) il professionista che opera con obiettivi dinici sceglierà responsabilmente gli strumenti e la documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine

e) quando l'obiettivo è di natura giudiziaria, strumenti e documentazione verranno concordati con l'autorità competente, purché non in contrasto con le esigenze diniche del minore

f) va presa in considerazione l'eventualità che, in casi particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere a una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi di tipo probatorio e di tipo dinico. E' in ogni caso necessario che l'integrazione tra i professionisti renda minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore.



CISMAI

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI
CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

Requisiti minimi dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia

Premessa

Il presente documento è finalizzato alla definizione di requisiti minimi essenziali sul piano organizzativo e metodologico che devono caratterizzare i Centri che si occupano di maltrattamento e abuso all'infanzia¹.

Al di là della forma organizzativa (gestione in proprio da parte dei Comuni della competenza sulla tutela dei minori o delegata ad altri Enti), in questo documento si vogliono ribadire alcune condizioni di carattere tecnico-professionale che vengono ritenute essenziali per garantire un **servizio efficace nel contrasto** e nel **recupero di situazioni di maltrattamento/abuso**.

Si è ritenuto che un'équipe che si occupi di maltrattamento/abuso sia da considerare **un'équipe specialistica in tutte le fasi dell'intervento** (rilevazione, protezione, valutazione, trattamento) superando il concetto tradizionale di due livelli operativi in cui il 2° livello (deputato alla valutazione e al trattamento) assuma una funzione di "supervisione" e consulenza nei confronti del 1° livello (deputato alla rilevazione e alla protezione), introducendo competenze che non corrispondono alla specifica esperienza.

Appare quindi più congruo puntare su una **differenziazione** ed una **specializzazione delle diverse funzioni**, a prescindere dalle scelte locali se un'équipe debba svolgere tutte le funzioni o se diverse équipe debbano svolgere funzioni diverse. In entrambi i casi va dedicata specifica attenzione a monitorare e prevenire i rischi insiti in ognuna delle due scelte (frammentazione e incoerenza tra le fasi nel caso di équipe differenti e predominanza di una fase sull'altra e autoreferenzialità nel caso di un'équipe unica).

La composizione minima dell'équipe deve prevedere la figura dell'assistente sociale e dello psicologo, con l'affiancamento di altre figure (es. educatore, pediatra, neuropsichiatra infantile, ginecologo, medico legale) a seconda delle situazioni. In particolare viene reputata necessaria la disponibilità di un **consulente giuridico** in tutte le fasi del percorso. I professionisti devono essere formati ad intervenire in assenza di una richiesta spontanea di aiuto, a lavorare sulla tendenza alla negazione e di introdurre elementi di cambiamento all'interno di un contesto prescrittivo. Almeno nelle fasi di valutazione e trattamento sia garantita la competenza psicoterapeutica individuale e familiare.

Si ribadisce l'importanza fondamentale di una **forte integrazione** fra i professionisti attivi nelle varie fasi dell'intervento. L'integrazione deve avvenire sia sul piano dell'intervento **sul caso**, sia sul piano dell'interazione **interistituzionale**.

Per quanto riguarda la coerenza dell'intervento sul caso e la collaborazione tra i professionisti, questa sarà tanto più facile e proficua quanto più saranno chiarite e precisate le rispettive competenze e compiti; inoltre, in un lavoro di rete su una problematica

¹Per maltrattamento e abuso si intende "quell'insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino (Consiglio d'Europa, 1981)".

altamente complessa come quella dell'abuso all'infanzia, è necessario individuare una figura che assuma la **funzione di coordinamento delle diverse fasi** (" case manager" o "referente del caso").

Sul piano istituzionale è necessario costruire una **rete interistituzionale** fra gli Enti che operano su questa problematica (Servizi socio-sanitari ed educativi pubblici e del privato sociale, Scuola, Uffici Inquirenti, Magistratura, Avvocati) al fine di condividere gli obiettivi dell'intervento e di agire in modo sinergico.

A questo proposito sono di fondamentale importanza i **Protocolli di intesa** concordati tra i vari Enti, nei quali andranno specificate le finalità, i soggetti coinvolti nelle specifiche funzioni; la validità e l'applicazione dei protocolli quali strumenti di lavoro di rete è subordinata al **grado di condivisione** con cui sono stati elaborati.

In sintesi si possono delineare **alcune condizioni** che rendono possibile la corretta organizzazione e gestione di servizi destinati alla tutela minorile:

- **integrazione**: necessità di équipe e servizi fortemente coesi nella condivisione dei presupposti e delle procedure di intervento;
- **risorse adeguate**: **stabilità** nel tempo dell'équipe e **tempi di lavoro** congruenti con le esigenze dei casi trattati;
- **specializzazione**: elevato livello di specifica competenza; necessità di formazione e supervisione periodica integrata di carattere interdisciplinare e interistituzionale per interventi in un contesto coatto;
- **capacità di rapportarsi con la Magistratura**: sinergia operativa nel mantenimento della specificità della propria collocazione professionale, focus centrato sulla "cura" del bambino e della sua famiglia da parte dei servizi psicosociali e **valore aggiunto dato dall'interazione** tra il clinico e il giudiziario;
- **ricerca**: processi di raccolta dati, elaborazione e confronto sia all'interno dell'équipe, che all'esterno sulla casistica e sui fattori di qualità e dell'intervento.

Per quanto riguarda le situazioni di abuso sessuale si rimanda alla Dichiarazione di Consenso, documento che definisce le linee operative di questo Coordinamento su questa particolare problematica.

La definizione dei requisiti minimi verrà presentata seguendo uno schema che percorre le fasi peculiari dell'intervento, distinte in: **rilevazione, protezione, valutazione e trattamento**. Ogni fase verrà delineata dal punto di vista della **DEFINIZIONE**, delle **FUNZIONI** e degli **STRUMENTI**.

Si sottolinea la necessità che tutte le fasi vengano attivate, in proprio o in cooperazione con altri servizi.

RILEVAZIONE

Definizione

Individuazione dei segnali di malessere dei minori ed i rischi per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal danno subito dagli stessi. Prima individuazione delle capacità protettive immediatamente disponibili in ambito familiare.

Funzioni

1. Rilevare la presenza di danno connesso al comportamento genitoriale, distinguendo il rischio dal maltrattamento/abuso, qualora la segnalazione afferisca al servizio in modo esplicito o indirettamente attraverso altri tipi di richieste.
2. Consulenza agli operatori di servizi pubblici e privati (non specificatamente addetti al problema) per le situazioni di minori ad essi in carico e ritenute pregiudizievoli.
3. Consulenza a soggetti non istituzionali (privati, volontariato) che segnalino situazioni a rischio di maltrattamento e abuso.

Strumenti

1. Operatori psico-sociali in grado di mettere in relazione gli indicatori di malessere del bambino e i comportamenti dei genitori ed effettuare una prima valutazione su gravità della situazione e grado di protezione necessario.
2. Informazione e formazione dei servizi pubblici e privati che a vario titolo si occupano di infanzia e di famiglia, nonché di genitori sintomatici (tossicodipendenti, alcolisti, pazienti psichiatrici).
3. Interventi di sensibilizzazione alle procedure operative necessarie a realizzare il percorso di tutela del minore, informazione sulle competenze, interazione multidisciplinare, riservatezza imposta dalla necessità di non inquinare le prove nei casi di reato.
4. Protocolli di intesa fra gli Enti, in particolare in merito alle procedure di segnalazione all'autorità giudiziaria.

PROTEZIONE

Definizione

Intervento volto ad arrestare il comportamento maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso: diversi tipi di maltrattamento richiedono tipi diversi di protezione. Nei casi più gravi, laddove le figure naturalmente preposte alla protezione ed alla cura non adempiano alle loro funzioni, si configura come intervento di natura anche giuridica realizzato a favore dei minori.

Funzioni

1. Interrompere il ripetersi degli atti di maltrattamento-abuso, anche tramite il ricorso all'Autorità Giudiziaria minorile e/o Ordinaria nei casi previsti dalla legge.
2. Attività di vigilanza qualora il minore rimanga presso il proprio nucleo familiare o, nei casi più gravi, allontanamento dell'adulto pregiudizievole, o collocamento del minore in ambiente extrafamiliare (comunità alloggio, gruppi appartamento, etc...).

Strumenti

1. Coinvolgimento e sensibilizzazione dei genitori nei casi meno gravi.
2. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (" dare notizia di un fatto compatibile con..."), che non implica necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma che è un adempimento previsto dalla legge per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio².
3. Conoscenza della normativa ordinaria e d'urgenza e capacità di articolazione degli interventi di tutela in coerenza con i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
4. Attivazione di collaborazioni stabili con risorse che garantiscano un adeguato sostegno ed un'efficace protezione, anche immediata, ai bambini vittime di maltrattamento/abuso.
5. Accordi e protocolli di collaborazione con le istituzioni variamente coinvolte nella realizzazione della protezione dei minori: Forze dell'ordine, Scuola, Servizi specialistici per adulti; con le stesse andranno concordate le modalità di intervento qualora si renda necessaria la loro presenza per i casi di allontanamento.
6. Definizione delle modalità di rapporto tra servizio di tutela-comunità-minore-famiglia per una corretta gestione delle relazioni tra i minori ed i familiari.

²art. 331 cpp per i reati perseguibili d'ufficio, art. 9 L.184/83 e art. 1, comma 2 L.216/91 per le situazioni di pregiudizio che richiedono un intervento protettivo della Giustizia minorile.

VALUTAZIONE

Definizione

Percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali, il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive disponibili sui tempi medio-lunghi nel contesto degli adulti di riferimento per il minore. Tale intervento si differenzia da un lavoro peritale, in quanto si configura anche come diagnosi dinamica e consiste nella valutazione della risposta agli input di cambiamento, necessaria alla formulazione di un parere prognostico. Prevede inoltre la possibilità di instaurare una successiva relazione terapeutica.

Funzioni

1. Definire, riconoscere e mantenere il contesto di controllo e protezione del minore legittimato dall'A.G. per realizzare il lavoro clinico in condizioni idonee.
2. Mantenere coerenza tra gli interventi di vigilanza-protezione e gli interventi di valutazione-sostegno.
3. Approfondire la valutazione delle conseguenze traumatiche del maltrattamento/abuso sul minore attraverso un'indagine medico-psico-sociale.
4. Accompagnare il minore vittima di reati (abuso sessuale, grave maltrattamento fisico) nel percorso giudiziario.
5. Comprendere il funzionamento delle dinamiche familiari sottese alla condotta maltrattante/abusante dell'adulto e/o la sua mancata protezione nei confronti del minore e valutare la possibilità di recupero delle risorse genitoriali.
6. Portare a conoscenza dell'A.G. le risultanze del lavoro clinico effettuato ed esprimere un parere in merito alle possibilità di recupero.

Strumenti

1. Spazi istituzionalmente garantiti per mantenere la coerenza degli interventi tra i diversi professionisti coinvolti.
2. Risorse protettive in grado di favorire il processo di valutazione dei minori e delle dinamiche familiari.
3. Operatori in grado di lavorare in un contesto prescrittivo, talvolta in presenza di indagini penali, e di sviluppare un ingaggio terapeutico.
4. Metodi e tecniche di valutazione specifici della problematica del maltrattamento/abuso.
5. Relazione scritta all'Autorità Giudiziaria in risposta al mandato conferito, utilizzando codici diagnostici riconosciuti e riconoscibili, su un progetto di tutela, che preveda interventi di terapia individuale e familiare, ove praticabile.
6. Tempo mediamente congruo per tale intervento (6 mesi circa).

TRATTAMENTO

Definizione

In caso di esito positivo nella fase precedente, intervento finalizzato a ripristinare condizioni di sufficiente benessere per il bambino, che duri sui tempi medio-lunghi, con i suoi genitori o almeno uno di essi, se in grado di agire in modo sufficientemente responsabile nei confronti dei figli.

In caso di esito negativo il trattamento è volto a favorire la sostituzione dei referenti genitoriali per il bambino e l'elaborazione della loro perdita.

In questi casi l'intervento è finalizzato a permettere un distacco definitivo dei genitori dal figlio, riducendone per quanto possibile l'impatto traumatico.

Funzioni

1. Elaborazione del trauma subito dalla vittima di maltrattamento/abuso e dai fratelli e recupero di un'adeguata funzione genitoriale, ove possibile, con reintegrazione della potestà genitoriale.
2. Sostegno di carattere sociale-educativo alla famiglia.
3. Dimissione del minore dalla comunità e rientro in famiglia o inserimento etero-familiare temporaneo, in caso di valutazione positiva.
4. Restituzione dell'autonomia alla famiglia con il reintegro della piena potestà (chiusura del caso ed evitamento della cronicizzazione).
5. Attivazione di risorse sostitutive per il bambino in caso di valutazione negativa (chiusura del caso ed evitamento della cronicizzazione).

Strumenti

1. Intervento di carattere psicoterapeutico sul minore vittima di maltrattamento/abuso e sui familiari in forma individuale e familiare.
2. Sostegno socio-assistenziale mirato, ricerca di casa, lavoro, percorsi formativi, di assistenza legale, assistenza educativo-domiciliare.
3. Affidamento eterofamiliare.
4. Adozione.



CISMAI

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI
CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

Requisiti di "qualità" dei centri residenziali che accolgono minori vittime di maltrattamento e abuso

Nell'assemblea nazionale del CISMAI tenutasi a Cosenza il 28 settembre 2001 è stato approvato il presente documento, elaborato dalla Commissione Scientifica del coordinamento che si è occupata dell'accoglienza dei bambini vittime di maltrattamento.

Premessa

Questo documento è finalizzato alla definizione dei **"requisiti"** che i **centri residenziali per minori** devono avere per poter gestire una corretta presa in carico di **minori maltrattati o abusati**, allontanati temporaneamente dal nucleo familiare per intervento dell'autorità giudiziaria.

Si propone di definire le diverse **funzioni** che i centri residenziali devono svolgere, gli **strumenti** di cui si devono dotare, nonché l'**organizzazione** necessaria di loro adeguato operare.

Funzioni, strumenti e organizzazione sono stati calibrati in relazione alla tipologia dell'utenza (minori in situazioni di crisi e le cui condizioni psico-fisiche sono fortemente compromesse da traumi subiti) e alla complessità del contesto (familiare, sociale, dinamico, giudiziario) in cui l'intervento dei centri residenziali si viene a collocare.

In tali situazioni, pur svolgendo nella quotidianità le essenziali funzioni educative necessarie alla crescita dei bambini, le comunità devono attivare nei confronti delle persone accolte specifiche azioni a valenza protettiva e terapeutica.

Date le sue caratteristiche di intervento sulla crisi, la durata del progetto d'inserimento nella comunità deve essere contenuta nei tempi strettamente necessari allo svolgimento degli accertamenti diagnostici sul minore e alla valutazione prognostica circa le possibilità di recupero dei genitori o di altri familiari, per garantire alla vittima la possibilità di godere del suo diritto a vivere in famiglia, la propria o adottiva/affidataria, in caso di persistente inadeguatezza della famiglia biologica.

Il documento si collega ai precedenti documenti CISMAI **"Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia"** e **"Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia"**, di cui è un'integrazione rispetto alla funzione delle comunità d'accoglienza.

Ribadisce la necessità, nelle differenti fasi dell'intervento, di una forte integrazione interprofessionale tra i differenti operatori coinvolti, di un'elevata specializzazione rispetto ai problemi affrontati, e di un'adeguata capacità di rapportarsi con il percorso giudiziario in cui il minore e la sua famiglia sono coinvolti.

In particolare, si ritiene che il lavoro della comunità d'accoglienza debba presupporre la presenza di un'équipe psicosociale che abbia in carico il caso e sia distinta dall'équipe educativa. Rispetto a tale équipe psicosociale, la comunità d'accoglienza si costituisce come risorsa integrata all'interno dell'intervento complessivo.

Nella definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi, si fa riferimento alle normative nazionali¹ integrate dalle normative regionali secondo l'art. 11 della Legge 328/2000.

¹ In attuazione dell'art.11 della Legge 328/2000 (Legge Quadro Interventi e Servizi Sociali), il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.308 del 21/5/01 ha definito i "requisiti minimi strutturali e organizzativi" per i servizi residenziali e semi-residenziali.

Definizione

La comunità che accoglie minori vittime di maltrattamento e abuso si qualifica come un contesto capace di fornire al minore la protezione dalle forme di abuso subite, l'accompagnamento più idoneo nelle varie fasi dell'intervento previsto dal progetto di rete, e il sostegno funzionale al superamento delle condizioni di pregiudizio vissute. In tal modo, assume valenza terapeutica in ordine alla riparazione del trauma subito dal minore.

Funzioni

- protezione efficace ed immediata del minore rispetto ai rischi di ulteriore vittimizzazione;
- sostegno adeguato del minore nei momenti critici e nelle fasi più delicate del percorso;
- osservazione del bambino rispetto ai danni fisici e psichici subiti e alle risorse presenti sia a livello individuale, sia a livello relazionale;
- osservazione e sostegno delle relazioni tra il bambino e i familiari (se non sospese dall'autorità giudiziaria) e della loro evoluzione nel tempo;
- offerta di esperienze relazionali correttive, adeguate ai bisogni evolutivi del minore;
- facilitazione della rielaborazione delle esperienze traumatiche vissute;
- rinforzo agli interventi delle équipes psicosociali su minori e genitori;
- accompagnamento del minore seguente alla valutazione (rientro in famiglia, affidamento, adozione).

Strumenti e azioni

- predisposizione di spazi e tempi adatti al momento dell'accoglienza e al primo periodo di inserimento che aiutino il minore a comprendere il significato dell'intervento protettivo;
- esercizio attivo della vigilanza rispetto a possibili intrusioni o interferenze di adulti pregiudizievoli in accordo con il servizio affidatario; monitoraggio dei contatti e delle visite tra genitori e bambino e loro registrazione;
- chiarificazione al bambino del percorso istituzionale all'interno del quale lui e la sua famiglia sono inseriti e delle diverse figure istituzionali coinvolte nell'intervento;
- dialogo con il minore in merito alle difficoltà vissute all'interno della propria famiglia e al percorso che gli stessi genitori stanno compiendo;
- lavoro di preparazione e di sostegno del contesto sociale (scuola, tempo libero, sport) che accoglie il minore tramite un uso corretto delle informazioni circa la sua storia e le sue problematiche da attuarsi in collaborazione con il servizio sociale territoriale;
- utilizzo di modalità osservative documentabili sui comportamenti del minore e sulle sue relazioni significative;
- riconoscimento e ascolto del materiale simbolico portato dal minore nelle attività quotidiane e nel gioco;
- organizzazione della vita della comunità che garantisca un adeguato controllo sulle possibili interazioni problematiche tra i minori (comportamenti aggressivi, comportamenti sessualizzati);
- interventi educativi basati sul bilanciamento tra contenimento e comprensione dei comportamenti problematici e sintomatici;
- organizzazione di attività individuali e/o di gruppo atte a valorizzare le capacità del bambino nella costruzione di un'identità personale positiva ed a promuovere spazi di "normalità";
- presenza degli educatori accanto al minore nei vari momenti del percorso giudiziario (perizie, audizione protetta, visite mediche...) in accordo con le decisioni della magistratura e del servizio sociale affidatario;
- attivazione di alleanze educative con genitori valutati recuperabili ed aiuto al bambino nel riconoscimento del cambiamento avvenuto;
- nel caso di genitori valutati irrecuperabili collaborazione con la famiglia affidataria (o altre strutture educative) o adottiva nel percorso di accoglienza del minore;
- riunioni periodiche di raccordo con l'équipe psicosociale;
- riunioni di équipe per la progettazione e la verifica degli interventi;
- spazi di analisi e rielaborazione dei vissuti emotivi degli educatori.

Organizzazione

- l'équipe deve essere costituita da personale professionale educativo qualificato o rispetto di titoli o dalla disponibilità partecipare a percorsi formativi specifici;
- il rapporto operatori-utenti deve consentire una corretta integrazione tra l'esercizio delle quotidiane funzioni di accudimento e cura e la possibilità di un intervento mirato alle specifiche esigenze di tutela e riparazione. Nell'organizzazione del lavoro deve quindi essere prevista una costante e consistente co-presenza di operatori;
- l'organigramma della comunità deve prevedere la presenza di una figura di coordinatore dell'équipe che garantisca la coerenza degli interventi educativi, la loro connessione con il lavoro dell'équipe psicosociale ed il collegamento con la rete esterna, eventualmente avvalendosi della collaborazione di altre figure professionali come quella dell'assistente sociale;
- al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai minori accolti e per raccogliere ulteriori elementi utili a fini valutativi è necessario che la comunità stabilisca una collaborazione stabile con un medico pediatra;
- oltre agli standard strutturali indicati dalla normativa vigente è necessario che le modalità di accesso alla comunità siano idonee a garantire la protezione del minore da eventuali comportamenti intrusivi o violenti; sempre dal punto di vista strutturale (spazi, arredi, ecc) gli ambienti devono essere organizzati in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose messe in atto dai soggetti ospitati in momenti di crisi.

Formazione

L'équipe educativa deve considerare come parte integrante del proprio lavoro una formazione permanente che permetta di:

- sviluppare competenze relazionali ed emotive specifiche per un'adeguata gestione dei rapporti con i minori e con le loro famiglie;
- acquisire e aggiornare le conoscenze in merito al ruolo svolto dalle differenti figure istituzionali coinvolte nella gestione dei casi. Particolare attenzione andrà posta alle connessioni con i procedimenti giudiziari in atto.

C.I.S.M.A.I.
COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO
ALL'INFANZIA

*Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da
maltrattamento sulle madri*

Questo documento intende enucleare i principali elementi di criticità cui porre attenzione nell'impostazione degli interventi a favore dei bambini vittime di violenza assistita da maltrattamento sulle madri.

Il documento parte dalla definizione di violenza assistita assunta dal Cismai, indicando quindi i requisiti minimi dell'intervento relativamente alle fasi della rilevazione, protezione, valutazione, trattamento così come sono state illustrate nel documento Cismai "Requisiti minimi dei servizi che si occupano di maltrattamento e abuso".

E' stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 15 ottobre 2005

Definizione di violenza assistita intrafamiliare

Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Si include l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici.

E' una forma di maltrattamento la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza intrafamiliare diretta.

Violenza assistita da maltrattamento sulle madri

La violenza sulle madri è un fenomeno diffuso e ancora ampiamente sottovalutato, ed è alla base di molti casi di violenza assistita subita da minori.

Essa può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psico-fisica e la vita stessa sia delle madri che dei bambini.

Una madre maltrattata è una madre traumatizzata, infatti la violenza soprattutto se protratta nel tempo (traumatizzazione cronica) oltre a danni fisici di vario tipo, può produrre un gran numero di sintomi assimilabili al disturbo da stress post-traumatico. Questi influenzano fortemente la relazione con i figli e le capacità di accudimento e di attenzione verso i loro bisogni.

Il maltrattamento continuato nel tempo porta la vittima ad isolamento, mancanza di risorse a tutti i livelli e produce una condizione di impotenza che investe anche gli aspetti della genitorialità.

I bambini, nelle famiglie dove avvengono maltrattamenti sulla madre, si trovano ad assistere direttamente, indirettamente e/o percependone gli effetti, a:

- violenze fisiche
- violenze psicologiche
- violenze verbali
- violenze economiche
- violenze inerenti l'area della sessualità

La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo termine e può rappresentare uno dei fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza.

Essa aumenta il rischio di violenza diretta su bambine e bambini e può essere causa di danni fisici ai minori presenti durante gli episodi di aggressione sulla madre.

Sono pertanto necessari precoci ed adeguati interventi di rilevazione, protezione, valutazione e trattamento.

L'intervento

La violenza assistita richiede che gli operatori mettano in atto interventi di prevenzione e contrasto che si articolano lungo quattro fasi/funzioni operative tra loro logicamente interconnesse e ricorsive nel tempo: la rilevazione, la protezione, la valutazione e il trattamento

Rilevazione

La rilevazione consiste nell'individuazione dei segnali di malessere dei minori e dei rischi per la loro crescita connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal danno subito dagli stessi, e nella prima individuazione delle capacità protettive immediatamente disponibili in ambito familiare (Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia)

E' una fase che vede coinvolti gli operatori dei servizi sia per i minori che per gli adulti, appartenenti ai settori sociale, sanitario, educativo e giuridico, dato che richiede un'attenzione multidisciplinare e multicontestuale.

I casi di violenza assistita possono presentarsi agli operatori in forma spontanea o coatta, con presentazione diretta o mascherata e con caratteristiche diverse rispetto all'urgenza e alla gravità.

E' indispensabile distinguere le situazioni conflittuali (senza negare i danni, che da queste possono derivare a bambini e bambine) dalle situazioni di maltrattamento ed evitare di identificare come conflitto o litigi tra coniugi situazioni dove avvengono atti e/o comportamenti maltrattamenti sulla madre, anche gravi e reiterati.

La mancata descrizione dei fatti ha effetti negativi ai fini della protezione fisica e mentale e del trattamento e collude con errate o minimizzanti letture degli eventi e con la

sottovalutazione dell'impatto, che atti e comportamenti violenti hanno non solo su chi ne subisce direttamente le conseguenze, ma anche su coloro che ne sono testimoni.

Nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulla madre, la fase di rilevazione deve comprendere una tempestiva valutazione del grado di rischio e della pericolosità/letalità fisica e/o mentale per i bambini che vi assistono, ai fini dell'attivazione di interventi protettivi e riparativi adeguati.

Fin dai primi momenti è necessario tenere conto del grado di pericolosità della situazione al fine di non compiere passi che aumentino il rischio rispetto all'incolumità fisica, psichica e al pericolo di vita.

La valutazione del rischio e della pericolosità/letalità connessa a situazioni di violenza dipende dalla effettiva rilevazione dell'insieme degli indicatori che possono caratterizzare i diversi casi:

1. Indicatori relativi alla tipologia, caratteristiche e dinamiche degli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, economica, sessuale, e al periodo di insorgenza del maltrattamento
2. Indicatori comportamentali, psicologici, sociali e relativi allo stato di salute psico-fisica della madre, del maltrattante, dei minori testimoni di violenza
3. Indicatori relativi alla presenza di fattori di rischio nel contesto familiare e sociale
4. Indicatori relativi ai fattori protettivi individuali, familiari e sociali e alle risorse che possono essere attivate e rafforzate ai fini della protezione del minore e a sostegno del processo riparativo dei danni prodotti dalla violenza sul bambino e sulle relazioni familiari.

Protezione

Proteggere i minori vittime di violenza assistita e garantire loro il diritto alla salute fisica e psicologica, significa in primo luogo interrompere la violenza nei confronti del genitore che la subisce.

Come sottolineato negli altri documenti Cismai, la protezione è un prerequisito fondamentale per approfondimenti valutativi e la progettazione e l'attuazione di interventi riparativi.

L'interruzione della violenza, a cui il bambino assiste, va attuata attraverso la messa in atto di interventi di protezione e vigilanza adeguati alla gravità della situazione, in termini di tempestività, efficacia e durata. Tali interventi saranno realizzati mediante l'attivazione dei Servizi e delle Istituzioni preposti, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria minorile ed ordinaria, secondo quanto previsto dalla legge.

I tempi e le modalità degli interventi di protezione, compresi i percorsi giudiziari, devono rispettare le esigenze dei minori in relazione al loro benessere psicofisico, e il loro superiore interesse.

Valutazione

E' un percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali e i processi di interazione in atto tra fattori di rischio e di protezione. In particolare: il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse protettive disponibili sui tempi medio lunghi nel contesto degli adulti di riferimento per il minore (Requisiti minimi dei servizi che si occupano di maltrattamento e abuso CISMAI)

Nei casi di violenza assistita va effettuata una valutazione medica e psicologica dello stato dei bambini e vanno rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da loro subiti.

Nella valutazione è indispensabile tenere conto dei meccanismi di difesa presenti in tutti i membri della famiglia: negazione, minimizzazione, normalizzazione, razionalizzazione, autocolpevolizzazione, al fine del riconoscimento del livello oggettivo di rischio, (di cui non sempre i protagonisti sono coscienti e in grado di riferire) e del danno

E' necessario altresì effettuare una valutazione medica e psicologica dello stato delle madri maltrattate.

Va effettuata anche la valutazione delle capacità genitoriali delle madri stesse. Nella valutazione delle competenze genitoriali ai fini di una corretta diagnosi, prognosi e trattamento si devono tenere presenti i danni determinati dal maltrattamento protratto, sia sotto il profilo medico che psicologico, discriminando eventuali problematiche di base o relative alla strutturazione della personalità dalla sintomatologia post-traumatica.

E' altresì necessario attuare analoghi programmi di valutazione (compresa la valutazione delle competenze genitoriale) dei maltrattanti.

Trattamento

E' un percorso inserito nella cornice protettiva e valutativa sopra descritta, che ne costituisce non tanto la premessa quanto il primo passo indispensabile, anche al fine di verificare le possibili evoluzioni e le risorse che possono attivarsi

Assistere alla violenza di un genitore nei confronti dell'altro non solo crea confusione nel mondo interiore dei bambini su ciò che è affetto, intimità, violenza, ma va anche a minare il cuore delle relazioni primarie

I bambini vittime di violenza assistita necessitano di interventi riparativi sia a livello individuale sia, ove possibile, a livello delle relazioni familiari.

Il trattamento deve avere caratteristiche di specificità relativamente alle caratteristiche e agli effetti derivanti da questo tipo di trauma

Difficoltà dell'intervento e necessità di formazione

Partendo dal dato reale della sproporzione tra risorse necessarie e risorse presenti, sulla scarsità e possibile inadeguatezza degli interventi influiscono molti altri fattori suscettibili di miglioramento tramite programmi di sensibilizzazione e percorsi formativi specifici.

Sono pertanto necessari programmi di sensibilizzazione della popolazione in generale e di formazione degli operatori di area medica e paramedica, psicologica, sociale, educativa e giuridica rispetto al problema della violenza domestica e assistita. affinché si diffonda l'uso di strumenti d'intervento specifici e adeguati.

Programmi di sensibilizzazione per contrastare:

- sottovalutazione della diffusione di atti violenti a danno di donne e minori all'interno della famiglia;
- sottovalutazione della pericolosità delle situazioni nei termini di incolumità fisica o pericolo di vita e sottovalutazione del rischio di escalation rispetto alla gravità degli atti violenti;
- sottovalutazione del danno sulle competenze genitoriali materne, derivante dal maltrattamento protratto
- scarsa conoscenza del fenomeno, degli indicatori di maltrattamento intrafamiliare, degli indicatori di letalità e delle corrette metodiche di rilevazione.
- meccanismi di negazione, minimizzazione, razionalizzazione, stigmatizzazione presenti a livello socio-culturale verso la violenza intrafamiliare

Programmi di formazione specifica su:

- riconoscimento della violenza assistita quale forma di maltrattamento sui figli e del danno che produce su bambine e bambini;
- la violenza domestica come fattore di rischio di maltrattamento fisico, abuso sessuale, trascuratezza sui figli;
- gli interventi da attuare ai fini della rilevazione, protezione, valutazione e trattamento.
- percezione del danno che può derivare da interventi scorretti e non coordinati, anche dal punto di vista temporale.

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

C.I.S.M.A.I.

Presidenza, segreteria, amministrazione
Via del Mezzetta 1 interno 50135 Firenze

www.cismai.org

cismai@infinito.it

presidenza@cismai.org

Linee di indirizzo per una politica di contrasto all'abuso all'infanzia: lettera aperta al Governo e alle forze politiche¹

Dalla ratifica della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo avvenuta con la **legge 27 maggio 1991, n.176**, l'Italia ha compiuto passi avanti importanti verso l'affermazione del diritto di bambini e bambine ad una crescita non avvilita e tormentata da carenze affettive, sociali e materiali e ad essere protetti da ogni forma di violenza e sfruttamento. Non ci sono state solo vuote enunciazioni di principio, ma anche atti concreti, quali la legge 28 agosto 1997, n. 285. "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che, grazie all'istituzione di uno specifico fondo per l'infanzia, ha permesso la creazione di servizi e la sperimentazione di nuovi modelli di intervento in molte regioni italiane. Come operatrici e operatori impegnati a vario titolo in attività di tutela, protezione e cura di bambine e bambini vittime di maltrattamenti, abuso e sfruttamento sessuale, abbiamo ritenuto importante dare voce alle esigenze di questa parte di infanzia e adolescenza, che in continuità e ad integrazione di quanto fin qui fatto nel nostro Paese, continua a richiedere ad ogni livello di governo investimento attento e fattivo.

Pur essendo la realtà italiana positivamente marcata dalla presenza di competenze di pensiero ed operative eccellenti in materia, il lavoro quotidiano con famiglie e bambini/e in difficoltà ci obbliga costantemente a fare i conti con alcuni gravi ritardi del nostro sistema sociale, sanitario e di tutela, che spesso si trasformano in rischi di nuova vittimizzazione per chi già deve sostenere un costo elevato in termini di benessere e salute a causa delle violenze cui è stato esposto all'interno o all'esterno della famiglia.

La violenza, come ha affermato anche l'OMS nel 2002, è un serio problema di salute pubblica e, quindi, gli interventi di prevenzione, protezione e cura rappresentano atti dovuti per soddisfare il diritto fondamentale alla salute sancito nella stessa Costituzione italiana e per garantire il migliore uso delle risorse dedicate.

La violenza è esperienza che non interessa solo gruppi marginali e disagiati. Il lavoro sul campo ci ha insegnato che i maltrattamenti e gli abusi interessano bambini e bambine appartenenti ai più disparati contesti sociali e culturali: figli di operai e di docenti universitari, bambini/e italiani e migranti.

In questi anni ci siamo interrogati a lungo sui modelli di intervento, sulle pratiche cliniche, sociali ed educative, sull'emergere sempre più chiaramente dei danni derivanti da forme misconosciute di violenza quale la violenza assistita intrafamiliare², sulle modalità di integrazione tra i vari settori di intervento, sugli strumenti più idonei per interrompere il non inevitabile ciclo intergenerazionale della violenza, su quali approcci e strategie adottare per lavorare con adulti e genitori maltrattanti e abusanti. Pensiamo che in Italia sia stato prodotto un patrimonio di conoscenze e di esperienze di qualità, capace di tenere il confronto a livello europeo e internazionale; tuttavia non è raro assistere a scelte pubbliche e istituzionali che sacrificano professionalità acquisite o servizi ormai radicati sul territorio. E' quindi forte la preoccupazione che ai gravi ritardi si possano assommare anche passi indietro che si tradurrebbero in difetti di protezione e nell'accrescimento del danno, di breve e di lungo periodo, che le violenze producono sui singoli e sulla collettività.

Sono state drammatiche le conseguenze della riduzione dei fondi per le politiche sociali e, in particolare, la scomparsa del vincolo di assegnazione delle risorse per gli interventi a favore dell'infanzia, così come a suo tempo era stato previsto dalla legge n.285/97. Solo alcune Regioni lo hanno ripristinato al fine di presidiare una quota congrua di risorse per mantenere attivi servizi e progetti essenziali, che in molte realtà vengono cancellati o fortemente ridotti violando così il diritto del singolo alla continuità delle cure. Questo è accaduto in quelle città dove non sono state rinnovate, o sono state fortemente ridotte, le convenzioni e le risorse finanziarie per i servizi pubblici e privati impegnati nel trattamento di bambini e bambine vittime di violenza e/o nell'aiuto a donne vittime di violenza domestica.

Queste sono le priorità che noi abbiamo individuato affinché in Italia si rafforzi e consolidi una strategia di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del maltrattamento e degli abusi all'infanzia, che necessariamente deve essere trasversale a tutte le politiche di settore, da quello sociale a quello sanitario, da quello educativo a quello giudiziario e della comunicazione.

1. Ricomporre in seno ad un'unica amministrazione centrale le frammentate competenze amministrative, sociali e sanitarie in materia di infanzia e adolescenza, dalle politiche per la prevenzione, l'assistenza e la protezione di bambine e bambini

vittime di trascuratezza, maltrattamenti, abusi sessuali, sfruttamento sessuale, violenza assistita a temi più generali quali l'adozione. La frammentazione attuale impedisce di avere un quadro unitario dell'azione italiana in questi campi, di condurre monitoraggio e valutazioni efficaci sullo stato di attuazione delle leggi e di programmi di azione, di valutare, per quanto possibile, il livello e la qualità degli investimenti effettuati. Definire un sistema nazionale di livelli essenziali di assistenza nel sociale, individuando anche un set minimo di criteri di qualità per i servizi specialistici, pubblici e del privato sociale, che si occupano di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale, allo scopo di assicurare un livello accettabile di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

2. Dare finalmente realizzazione ad un sistema di Garanti regionali per l'infanzia che si raccordi con una figura nazionale di Garante cui siano affidate funzioni di impulso, proposta, richiamo e rappresentanza amministrativa dei diritti di bambini e bambine, a garanzia del rispetto del superiore interesse del fanciullo nell'azione delle amministrazioni locali, regionali e nazionali, nonché nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
3. Rafforzare il sistema di coordinamento tra Governo e Regioni sulle politiche e i programmi in materia, attraverso la Conferenza Stato - Regioni, la riattivazione e valorizzazione del Tavolo sui Minori e la partecipazione delle Regioni all'Osservatorio nazionale sui minori, istituito con legge 451/97, quali sedi di confronto e scambio di esperienze in grado di contrastare il rischio di gravi squilibri territoriali nella qualità e quantità di servizi a favore delle famiglie e dei bambini e bambine. Promuovere inoltre l'estensione a tutte le Regioni dell'adozione di Linee guida in materia di abuso e maltrattamenti all'infanzia.
4. Promuovere l'analisi del fenomeno e la ricerca. Valorizzare e diffondere i risultati delle ricerche già eseguite e promuovere ricerche settoriali su particolari gruppi a rischio, sull'efficacia dei vari modelli di intervento e sui fattori di rischio e di protezione che caratterizzano varie configurazioni di abuso e maltrattamento.
5. Realizzare, a partire dalle sperimentazioni fin qui messe in atto, un sistema nazionale di monitoraggio dei bambini seguiti dai servizi sociali e sociosanitari territoriali per situazioni di disagio, trascuratezza, maltrattamento, abuso sessuale, violenza assistita. Questo allo scopo di arrivare a dati di incidenza significativi e comparabili sul fenomeno della violenza all'infanzia e consentire una programmazione efficace delle risorse e la valutazione del carico e del costo sociale degli interventi. Creare inoltre un raccordo tra le statistiche sull'infanzia raccolte da Amministrazioni centrali e regionali.
6. Dichiarare l'abuso sessuale reato contro l'umanità
7. Garantire per tale reato la congruità e l'effettiva applicazione delle pene e delle sanzioni e sistemi di protezione che assicurino che il reato non venga di nuovo perpetrato sugli stessi e/o su altri bambini e bambine, anche dopo che è stata scontata la pena. Ugualmente, nei casi di maltrattamenti in famiglia, anche dove i/le bambini/e siano coinvolti nella forma della violenza assistita, deve essere

garantita duratura protezione alle vittime, adulte e minori, e deve essere attentamente e puntualmente valutato il rischio di recidiva.

8. Eliminare la prescrizione dei reati sessuali ai danni di minori previsti dalle leggi 15 febbraio 1996 n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*, e n. 269 del 03/08/1998, *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, oltre che dalla recente legge 6 febbraio 2006, n. 38 *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*, in modo che le vittime abbiano la possibilità di vedere perseguito il reato, qualora diventate adulte siano in grado di denunciare.
9. Modificare le norme della legge 251/2005 *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura, di prescrizione*, per le ricadute sui tempi di prescrizione del reato di maltrattamenti in famiglia.
10. Abbreviare i tempi di tutti i procedimenti giudiziari che interessano i minori.
11. Abbreviare le procedure e i tempi dei Tribunali per i minorenni per le misure di protezione, affidamento e la dichiarazione di adottabilità dei minori e rendere più rigorose, al contempo, le valutazioni delle coppie sulla idoneità all'adozione.
12. Ampliare le ipotesi di applicazione della convenzione di Strasburgo sull'ascolto del minore, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 20/03/2003, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a STRASBURGO il 25 gennaio 1996*, con particolare attenzione alla promozione dell'informazione, dell'assistenza e della capacità di discernimento per bambini e bambine vittime di maltrattamenti e abusi coinvolti in procedimenti civili e penali. Vanno inoltre compiutamente applicate le disposizioni di legge relative sia all'ascolto protetto in incidente probatorio e alla sua audio-video registrazione per limitare i ripetuti ascolti del bambino (che viene così esposto al rischio di abusi istituzionali), sia al coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari territoriali per dare assistenza psicologica ai minori e ai familiari protettivi in tutte le fasi del procedimento. Inoltre, i minori che devono testimoniare per reati ai loro danni hanno il diritto di essere preparati psicologicamente ad affrontare l'audizione, come da articolo 609 decies. Il tribunale deve sempre porre il quesito ai terapeuti che seguono il minore se egli è in grado o meno di rendere testimonianza, e in quale momento può essere sentito.
13. Aumentare significativamente gli investimenti sul duplice fronte, da un lato, della rilevazione precoce e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità (informazione sulle cure prenatali e neonatali, riconoscimento precoce della depressione post partum, rafforzamento della rete dei servizi di sostegno alla gravidanza e alle neomamme, dei servizi educativi per la prima infanzia, degli interventi di sostegno domiciliare, delle iniziative di accrescimento delle conoscenze e delle competenze parentali di padri e madri, ecc.) e, dall'altro, della cura e del trattamento degli effetti a breve e lungo termine della violenza subita nell'infanzia a favore dei

bambini e delle bambine, di adulti e adulte vittime di violenze in età minore, dei genitori maltrattanti e, secondo rigorosi protocolli diagnostici e terapeutici, degli abusanti sessuali, in particolare se minorenni.

14. Si ritiene indispensabile che sia garantita assistenza legale e, nei casi di indigenza, anche economica al genitore protettivo (che a volte, quando si separa dal coniuge abusante, resta privo di sostentamento).
15. Garantire un'adeguata connessione tra servizi sociali e sanitari per integrare le competenze di promozione sociale dei servizi sociali dei Comuni, con quelle più propriamente trattamentali delle ASL; ciò consentirebbe di dare continuità agli interventi anche sul fronte della prevenzione terziaria e, sollecitando una maggiore attenzione al fenomeno della violenza intrafamiliare, di rivalutare il ruolo dei consultori negli interventi di valutazione, controllo e mediazione nei casi di separazioni ad alta conflittualità o in presenza di violenza domestica.
16. Per quello che riguarda la legge sull'affidamento condiviso (Legge 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"), pur in accordo con il principio espresso della bigenitorialità e l'affermazione del diritto dei figli di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori durante e dopo la separazione, essa appare caratterizzata dal rischio di una pericolosa semplificazione nella misura in cui intende imporre un unico modello di affidamento per tutte le separazioni. L'imposizione dell'affidamento condiviso a due persone che si trovano ad affrontare una separazione non consensuale con alti livelli di conflittualità pone il rischio di produrre effetti quali innalzamento della conflittualità stessa, strumentalizzazione dei figli e conseguente disagio, tutte le volte in cui la condivisione della responsabilità genitoriale non passa attraverso una scelta spontanea e consapevole. In tale contesto legislativo è necessario che tra le circostanze concrete di esclusione dell'affidamento condiviso -dove cioè questo sia giudicato contrario all'interesse del minore-, rientrino i casi di abuso sessuale e maltrattamenti, compresa la violenza assistita dal minore, (anche se la decisione sull'affidamento dei figli avviene in un momento in cui non risulta accertata la responsabilità penale dell'autore del comportamento violento e pur nella salvaguardia del principio della presunzione di innocenza). In questi casi il farraginoso meccanismo di esclusione e opposizione all'affido condiviso (che prevede l'onere della prova a carico del coniuge che intende sostenere il pregiudizio del minore) può rendere l'affidamento esclusivo intempestivo, tardivo e inefficace (qualora si intenda far coincidere il "pregiudizio" del minore con il momento della "condanna del genitore" autore del reato).
17. Prevedere legislativamente che nei casi di violenza sulle madri, venga considerato nei percorsi giudiziari il reato di maltrattamento per violenza assistita perpetrata sui minori, considerata dagli operatori e dagli studiosi una forma di maltrattamento primario, tanto gravi sono i suoi effetti a livello fisico e psicologico. In proposito, si ritiene importante estendere l'ambito di

applicazione dell'art 609 decies c.p.³ a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle relative a reati sessuali e che vedono come parte offesa una persona minore degli anni 18, quali il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), il reato di violazione degli obblighi di assistenza (570 c.p.), il reato di abuso dei mezzi di correzione (571 c.p.), il reato di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.).

18. Destinare, altresì, finanziamenti per apposite iniziative di sensibilizzazione, formazione e intervento per il maltrattamento "violenza assistita da minori", al fine di contrastare le tendenze alla minimizzazione del problema della violenza domestica e dei gravi effetti che questa ha sulla capacità genitoriale del genitore maltrattato -che è nella maggioranza dei casi e nelle forme generalmente più gravi la madre- e sui minori che vi sono esposti.

IN SINTESI

- Unificare le competenze governative in materia di infanzia e adolescenza
- Garante per l'infanzia
- Coordinamento Governo-Regioni
- Ricerca
- Sistema nazionale di monitoraggio
- Attenta valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva
- Certezza delle pene
- Eliminazione della prescrizione del reato di abuso sessuale
- Procedimenti giudiziari civili e penali più celeri
- Ampliare e rendere effettivo l'esercizio dei diritti del minore
- Garantire e implementare ogni forma di assistenza alle vittime e alle loro famiglie
- Adeguata connessione tra servizi sociali e sanitari
- Esclusione dell'affidamento condiviso nei casi di abuso, maltrattamento, violenza assistita
- Introdurre il reato di maltrattamento per violenza assistita
- Sensibilizzazione e formazione sulla violenza assistita

¹ La lettera in una prima versione più ridotta è stata già inviata ai candidati di tutte le forze politiche in occasione delle elezioni politiche 2006

² Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti.

Si include l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti a danno di animali domestici ("Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri", Cismai, 2005)

³ Legge 66/96. Art. 609 decies :

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi a danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

C.I.S.M.A.I.



Presidenza, segreteria, amministrazione
Via del Mezzetta 1 interno 50135 Firenze


www.cismai.org

cismai@infinito.it

055 601375/6121306

Allegato 3

 <p>CISMAI COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA</p>	 <p>Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.</p>
---	---

<p>IN PARTNERSHIP CON</p> 	<p>GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA ALL'INFANZIA</p> <p>2007</p>	<p>19 NOVEMBER WORLD DAY</p> 
---	---	--

Il CISMAI Emilia Romagna in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'abuso all'Infanzia promossa dal WWSF (Women's World Summit Foundation) con il patrocinio della Regione Emilia Romagna

ORGANIZZA
Un seminario dal titolo:

**Violenza e salute:
Il bambino al centro,
pensieri ed esperienze di protezione**

Data: 23 novembre 2007

Luogo: Sala 5 (ex Consiliare) - Via Silvani, 6 – Bologna

Durata: 08.45 – 14.00

Obiettivo

Rafforzare l'azione e l'impegno a livello locale sul tema della prevenzione della violenza all'infanzia, promuovere valori non violenti e progetti attraverso il confronto di esperienze di buone prassi.

Valorizzare le Raccomandazioni dello Studio ONU e dimostrare la volontà di darvi attuazione mettendo a disposizione adeguate risorse per raggiungere risultati concreti.

Programma

08.45 *Registrazione partecipanti*

09.15 *Saluti e Introduzione*

Roberta Luberti, Firenze

"Le politiche regionali in materia di tutela"

Alberto Calciolari, Bologna

9.45 *"La Dichiarazione di Consenso: le linee guida come strumento di prevenzione dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia"*

Gloria Soavi, Ferrara

10.15 *"La tutela della salute del bambino nei percorsi giudiziari"*

Andrea Pinna, Ferrara

10.45 *"Gli strumenti per l'accompagnamento giudiziario: 'Marina era nei guai' e 'Storia di Paolo'"*

Fanny Marchese, Milano

11.15 *"I 'buchi' nella rete di protezione"*

Maria Teresa Pedrocco Biancardi, Bologna

11.45 -12.00 **Pausa**

12.00 *Tavola rotonda - Esperienze di protezione*

(verranno presentate varie esperienze di buone prassi)

Moderatore: Mariagnese Cheli, Bologna.

Intervengono: Mirella Valdiserra – Bologna, Nadia Benasciutti - Ferrara, Mara Salvi - Ferrara, Paola Mazzoni - Piacenza, Daniela Bascucci - Rimini

13.15-14.00 *Discussione e chiusura dei lavori*

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

<p>segreteria de Il Faro Centro Specialistico Provinciale contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia il martedì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 Tel. 051/4141611- Fax 051/4141601 e-mail: ilfaro@ausl.bologna.it</p>	<p>Centro sovradistrettuale per l'Abuso e il Maltrattamento Azienda USL Ferrara Il Martedì e il Venerdì dalle 11,00 alle 16,00 Tel.0532/235581 Cellulare di servizio dott.ssa Gloria Soavi Tel. 339/4829896 g.soavi@ausl.fe.it</p>
--	--

Relatori

Roberta Luberti - Medico, Psicoterapeuta, Presidente Cimai

Alberto Calciolari - Funzionario Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche Familiari, infanzia e adolescenza

Gloria Soavi- Psicologo, psicoterapeuta, Responsabile Centro Abusi Ausl di Ferrara, Direttivo Cismai

Andrea Pinna- Dirigente Comune di Ferrara, Fasce deboli, Direttivo Cimai

Fanny Marchese- Assistente Sociale Coordinatrice Centro Tiama, Direttivo Cismai

Maria Teresa Pedrocco Biancardi- Psicologa, Psicoterapeuta, Fondatrice del Centro per la Tutela del Bambino Marghera, Consulente Emilia-Romagna

Mariagnese Cheli-Psicologa Psicoterapeuta Responsabile Centro Specialistico Il Faro, Dipartimento Integrazione Sociale e Sanitaria, Ausl di Bologna

Mirella Valdiserra-Consulente Giuridico,Centro Il Faro, Ausl di Bologna

Nadia Benasciutti,-Dirigente Assessorato Politiche Sociali Provincia di Ferrara

Mara Salvi- Dirigente scolastica, Ferrara

Paola Mazzoni- Educatrice Comune di Piacenza

Daniela Bascucci- Responsabile Servizi Sociali, Ausl di Rimini